

**Codice di  
compliance**

---

**Compliance  
Antitrust**

**MEK POL S.r.l.**



## SOMMARIO

<b>1. Adeguamento del programma alle sopravvenienze normative .....</b>	<b>5</b>
1.1 Obiettivi del documento .....	10
1.2 Il contesto societario e il mercato di riferimento .....	12
<b>2. Definizioni, abbreviazioni, riferimenti .....</b>	<b>17</b>
<b>3. La compliance antitrust .....</b>	<b>19</b>
3.1 L'adozione del PCA della Società.....	19
<b>4. Il Programma .....</b>	<b>21</b>
4.1 I soggetti coinvolti .....	21
4.1.1 Destinatari e Terzi .....	21
4.1.2 Antitrust Compliance Officer .....	21
4.2 Principi .....	23
4.2.1 Prevenzione.....	23
4.2.2 Monitoraggio .....	24
4.2.3 Contrasto .....	24
4.3 Diffusione del Programma e formazione del personale .....	25
<b>5. Le principali norme antitrust e le regole da rispettare .....</b>	<b>26</b>
5.1 Le condotte vietate dalle norme antitrust....	27
5.1.1 Intese restrittive .....	27
5.1.2 Intese orizzontali.....	32
Focus: coordinamento nella partecipazione a gare pubbliche .....	35
5.1.3 Intese verticali.....	39
5.1.4 Le esenzioni dal divieto .....	40
5.2 Abuso di posizione dominante.....	42
5.3 Operazioni di concentrazione .....	46
<b>6. Poteri dell'Autorità di concorrenza .....</b>	<b>49</b>
6.1 Poteri di indagine .....	49
6.1.1 La comunicazione delle intese .....	54
6.1.2 Deroghe alla procedura di infrazione: gli impegni .....	54
6.2 Poteri di diffida .....	55
6.3 Poteri sanzionatori .....	56
6.1 Il calcolo delle sanzioni .....	58
6.2 I Leniency Programs.....	59
<b>7. Altre conseguenze derivanti dalla commissione di illeciti antitrust.....</b>	<b>61</b>
7.1 Azioni di Private Enforcement.....	61
7.2 Impatto sull'immagine e la reputazione .....	62
<b>8. Procedure.....</b>	<b>63</b>
P1: Flussi informativi.....	63
P2: Segnalazioni .....	66
P3: Rapporti ACO – management societario ...	67
P4: Contrasto alle condotte antitrust.....	68
P5: Flussi informativi rafforzati.....	69





<b>Storia delle revisioni</b>		
<i>Data</i>	<i>Motivo</i>	<i>Approvato dal Cda</i>
28.5.2020	I adozione	Approvazione: Cda del 28.5.2020
15.3.2022	I revisione	Approvazione: Cda del 31.3.2022
31.3.2023	II revisione	Approvazione: Cda del 31.3.2023



# I. IL PROGRAMMA DI COMPLIANCE ANTITRUST ADOTTATO DA MEK POL E LE SOPRAVVENIENZE NORMATIVE

In un contesto di crescente attenzione da parte delle istituzioni e della società sul regime di responsabilità delle imprese, a queste ultime sono richiesti **standard di trasparenza ed integrità sempre più elevati**, anche in considerazione dell'introduzione di nuove regole che prevedono il rispetto di condizioni sempre più rigorose nella gestione aziendale, l'ampliamento del novero dei comportamenti perseguibili e l'inasprimento delle sanzioni.

La violazione di tali norme espone, infatti, le imprese a:

- (i) **sanzioni amministrative** significativamente elevate;
- (ii) **danni di tipo reputazionale**;
- (iii) rischio di subire **giudizi risarcitori** promossi in sede civile;
- (iv) rischio di essere **escluse da gare pubbliche** laddove l'illecito antitrust sia considerato dalla stazione appaltante un "grave errore professionale" ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023;
- (v) rischio che i manager e/o dipendenti che abbiano materialmente posto in essere l'illecito siano esposti in prima persona all'applicazione di **sanzioni amministrative e penali**.

Nel corso degli ultimi anni, il settore *antitrust* è stato interessato dalla **proliferazione della regolamentazione**, tanto in sede nazionale, quanto in sede europea, quale risposta all'obiettivo prioritario di migliorare il funzionamento dei mercati, promuovendo un sistema di concorrenza effettiva capace di stimolare e incoraggiare il progresso tecnologico e l'innovazione, nonché salvaguardare il benessere dei consumatori.

In ultimo, la Direttiva 2019/1/UE (**Direttiva ECN+**), recepita nell'ordinamento nazionale con il d.lgs. 30/11/2021 n. 185 (entrato in vigore il 14/12/2021), rafforza il ruolo dell'AGCM, configurando nuovi poteri di indagine ed aumentando il grado di deterrenza delle sanzioni antitrust.

La Direttiva ECN+ è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il d.lgs. 30.11.2021 n. 185 (entrato in vigore il 14.12.2021), il quale ha apportato modifiche:

- alla Legge 10.10.1990 n. 287 ("Norme per la tutela della concorrenza e del mercato");
- al Regolamento in materia di procedure istruttorie dell'AGCM (art. 2).



Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 185/2021 interessano quattro aree di intervento:

- garanzie di indipendenza dell'AGCM;
- poteri istruttori e d'indagine dell'Autorità;
- impegni e programmi di trattamento favorevole (c.d. *leniency application*);
- Rafforzamento dei poteri sanzionatori dell'AGCM.

Tale Direttiva è stata adottata dal legislatore in un'ottica di rafforzamento delle garanzie di **indipendenza** delle Autorità nazionali della concorrenza e di tutela dei consumatori e delle imprese di fronte alle esternalità negative che impediscono la corretta applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE.

L'adozione della direttiva rappresenta il culmine del percorso di riforma avviato nel 2014, quando la Commissione, in occasione del decimo anniversario del regolamento 1/2003, ha pubblicato una comunicazione, poi confluita nella proposta di direttiva del 2017.

Il regolamento 1/2003 aveva attribuito alle **ANC** (autorità nazionali garanti della concorrenza e del mercato) il potere di accertare, in parallelo alla **Commissione europea**, condotte qualificabili come intese restrittive della concorrenza (ex art. 101 TFUE) o abusi di posizione dominante (ex art. 102 TFUE).

Nel 2004 è avvenuta la creazione dello *European Competition Network «ECN»*, volto a assicurare la cooperazione tra le ANC e la Commissione in un'ottica di sempre maggiore convergenza istituzionale e normativa.

Il decreto legislativo n. 185/2021 di recepimento della Direttiva ECN+ si compone di tre articoli:

- l'art. 1 introduce numerose e rilevanti modifiche alla legge n. 287/1990, che costituisce il quadro giuridico di riferimento per l'applicazione pubblicistica del diritto della concorrenza in Italia da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
- l'art. 2 dispone la modifica del regolamento in materia di procedure istruttorie dell'AGC;
- l'art. 3 dispone l'aumento dell'organico dell'Autorità nella misura di 25 unità di ruolo, fissando altresì gli oneri attribuiti alla medesima per gli anni dal 2021 al 2030.

Le nuove previsioni si applicano alle procedure indette ai sensi degli artt. 101 e 102 TFUE, e, ovviamente, anche alle corrispondenti previsioni interne di cui agli artt. 2 e 3, L. 287/1990, evitandosi così il rischio di un «doppio recepimento» della Direttiva ECN+ (anche alla luce del *modus operandi* del legislatore italiano nel recepimento della direttiva 2014/104 in materia



di *private enforcement* e del superamento del precedente sistema della «barriera unica»), che avrebbe creato un regime differenziato di norme procedurali e sostanziali aggravando ulteriormente le criticità che la Direttiva ECN+ si prefiggeva di eliminare.

La Direttiva è stata adottata nella **consapevolezza che le legislazioni di diversi Stati membri impediscono alle ANC di «disporre delle garanzie di indipendenza, delle risorse e dei poteri di indagine e sanzionatori che risultano necessari»** (considerando 5).

Tuttavia, la questione dell'autonomia delle ANC è meno rilevante in ordinamenti, come quello italiano, ove l'*enforcement antitrust* è maggiormente consolidato, in quanto l'AGCM gode già di un alto grado di autonomia e indipendenza istituzionale, essendo complessivamente ben equipaggiata in termini di risorse e prerogative.

Il d.lgs. 185/2021, di recepimento della Direttiva, interviene comunque sul fronte dell'indipendenza, per rafforzarla, prevedendo:

- il divieto di destituzione dei funzionari per motivi connessi ai loro compiti, limitando tale possibilità al solo caso in cui passi in giudicato una condanna all'interdizione dai pubblici uffici nei loro confronti;
- il divieto per i funzionari di sollecitare o accettare istruzioni da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, e prevede altresì l'adozione, da parte dell'Autorità, di un «codice di condotta», che includa disposizioni in materia di conflitti di interessi e un regime sanzionatorio;

che i funzionari, per i tre anni successivi dalla cessazione delle loro funzioni, non possano essere coinvolti in procedimenti istruttori di cui si sono occupati durante il loro rapporto precedente incarico (cd. *pantouflage*).

Quanto ai poteri istruttori e d'indagine dell'AGCM, la riforma prevede che:

- l'ammissibilità di nuovi strumenti istruttori, ivi compresi tutti i «*documenti contenenti informazioni, indipendentemente dalla loro forma e dal supporto sul quale le informazioni sono conservate*»;
- la formalizzazione del potere dell'AGCM di richiedere informazioni o esibizioni documentali, ma entro i limiti della proporzionalità e nel rispetto del diritto dei soggetti coinvolti a non auto-incriminarsi (come nel diritto penale), di convocare in audizione persone fisiche, disporre perizie e analisi economico-statistiche, consultare esperti e disporre ispezioni, accedendo a tutti i locali di imprese o associazioni di imprese, controllando qualsiasi documento, acquisendone copia, e apponendo sigilli ove necessario;
- il potere, disciplinato ora dal comma 2-*quinquies* dell'art. 14 della l. 287/1990, di disporre ispezioni anche presso le abitazioni, i terreni o i mezzi di trasporto personali di dirigenti,



amministratori e altro personale delle imprese o associazioni di imprese interessate, seppur soggetto a previsioni procedurali (segnatamente, l'adozione di un «decreto motivato» emesso dal procuratore della Repubblica del luogo ove deve svolgersi l'accesso, con il conferimento all'AGCM di un potere di opposizione in caso di diniego da parte del procuratore medesimo) volte ad assicurarne la conformità con il quadro giuridico interno.

Il d.lgs. 185/2021 di recepimento della Direttiva ECN+ interviene sul fronte degli impegni e dei programmi di trattamento favorevole (c.d. *leniency*) come segue.

Quanto agli impegni di cui all'art. 14-ter della l. 287/1990, la riforma prevede che l'Autorità, nel valutarne l'idoneità, svolga anche una «consultazione degli operatori del mercato». La decisione sugli impegni può anche essere adottata «per un periodo di tempo determinato».

Più in generale è stata adottata una disciplina completa della cd. «Leniency» (artt. da 15-bis a 15-septies), che colma una lacuna importante, in quanto lo strumento della collaborazione non era sino ad oggi disciplinato dalla legislazione interna, trovando riscontro solo in una specifica comunicazione dell'AGCM.

Tale disciplina detta norme specifiche su ammissibilità, tempi e contenuti della domanda, prevedendo anche la possibilità, in caso di avvenuta presentazione di una richiesta di leniency a livello europeo, d'inoltre una «domanda in forma semplificata in relazione al medesimo cartello» all'AGCM (art. 15-septies l. 287/1990).

Sul fronte dei poteri sanzionatori dell'AGCM, la riforma introduce misure sanzionatorie anche a carico delle Associazioni di imprese, anche al fine di evitare che la particolare struttura associativa impedisca la piena esecuzione delle ammende.

In caso di non solvibilità dell'associazione, si prevede ora un sistema di esazione progressiva in virtù del quale:

- l'Associazione richiede contributi ai propri membri;
- l'Agcm esige il pagamento «direttamente di qualsivoglia impresa i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali» al momento dell'infrazione;
- Vi è la possibilità dell'applicazione di penalità di mora su base giornaliera, con importo fino al 5% del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale dall'impresa e/o dalle imprese aderenti.

È stato poi chiarito che il termine di prescrizione delle sanzioni antitrust è di 10 anni e s'interrompe nel corso del procedimento istruttorio dinanzi alle ANC di altri Stati membri o alla Commissione Europea. Venuta meno la causa d'interruzione, decorre un nuovo periodo di prescrizione.





Il termine di prescrizione è sospeso per tutto il tempo in cui la decisione dell'Autorità è oggetto di un procedimento pendente davanti al giudice amministrativo

Da ultimo, con riguardo alla cooperazione tra ANC e Commissione, la l. 287/1990 si arricchisce di un nuovo Capo (II-bis), dove vengono disciplinati, tra gli altri:

- **l'esercizio di poteri di indagine** in nome e per conto di altre ANC che ne facciano richiesta (art. 15-*octies*);
- la **notifica sul territorio nazionale** di atti procedurali adottati nel quadro di procedimenti esteri (art. 15-*nonies*);
- le modalità di esecuzione delle decisioni definitive che impongano sanzioni o penalità di mora, anche con l'ausilio dell'Autorità nazionale qualora la sanzione e/o le penalità siano state comminate dalla Commissione europea, con **innovativi strumenti di collaborazione tra le autorità interessate, ai fini dell'esecuzione**, qualora sia dimostrato che l'impresa «non dispone di beni sufficienti nello Stato membro dell'autorità richiedente» (art. 15-*decies*);

I nuovi poteri d'indagine dell'AGCM sono controbilanciati da limiti volti a garantire i diritti delle parti interessate dall'istruttoria. In particolare, il Decreto prevede che:

- le richieste di informazioni devono essere **proporzionate e adeguate ai fini dell'istruttoria**, devono indicare **un termine ragionevole per fornire il riscontro e non possono obbligare i destinatari ad ammettere un'infrazione** delle norme a tutela della concorrenza;
- **le ispezioni presso le abitazioni** possono essere eseguite dopo aver ottenuto una preventiva autorizzazione giudiziale, qualora sussistano motivi ragionevoli per sospettare che vi siano conservati documenti pertinenti ai fini della prova dell'infrazione.

**È di fondamentale importanza che la Mek Pol S.r.l. si faccia trovare pronta ad attuare le regole desumibili dal quadro normativo vigente**, promuovendo una cultura del rispetto dei valori della concorrenza **che permetta alle strutture interne di recepire prontamente – e anticipare, ove possibile – le innovazioni promosse dal legislatore europeo e nazionale nel settore.**

In considerazione di quanto precede, Mek Pol S.r.l. adotta la presente, nuova versione del regolamento interno, al fine d'implementare le strategie di *compliance* già perseguite,



consentendo alla propria organizzazione di essere al passo con l'evoluzione normativa nella specifica materia antitrust.

In questa prospettiva, viene dunque aggiornato l'originario **Programma di compliance antitrust**, da intendersi come insieme di misure interne organizzative e procedurali capaci di prevenire i comportamenti anticoncorrenziali e di riscontrarli quando si verificano, favorendo, al contempo, piena consapevolezza in ordine alla loro gravità.

Il Programma ha dunque lo scopo, da una parte, di descrivere i limiti imposti dalla normativa antitrust nazionale e dell'Unione Europea, dall'altra, di illustrare le cautele da adottare e le condotte, invece, da evitare al fine di garantire il pieno rispetto della suddetta disciplina.

Il tutto, ponendo particolare attenzione alla dimensione e posizione di mercato della Società e, più in generale, al contesto settoriale in cui la stessa opera, così come indicato dalle "Linee Guida sulla Compliance Antitrust" adottate dall'AGCM, alle cui indicazioni il presente Programma intende adeguarsi.

## I.1 Obiettivi del documento

In generale, l'obiettivo del rispetto delle norme *antitrust* coinvolge tutte le imprese, a prescindere dalle loro dimensioni, e, all'interno delle stesse, interessa non soltanto i dirigenti, tenuti ad operare le scelte di gestione, ma anche i dipendenti, i quali necessitano di orientamenti su come attuare e rispettare le regole poste a tutela della concorrenza<sup>1</sup>.






La Società, attraverso un adeguato Programma di Compliance Antitrust ("**Programma**") che prevede anche l'adozione del presente Codice di Compliance alla normativa Antitrust ("**Codice**"), rivolto a tutti dipendenti, nonché ai soggetti terzi che entrino in contatto con essa ("**Destinatari**"), intende promuovere il rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza, attraverso un'adeguata conoscenza delle norme e delle regole antitrust, nonché attraverso un'adeguata comprensione dei correlati rischi di non conformità. Con il Programma, la Società introduce, inoltre, misure di prevenzione dirette ad evitare il rischio di violazioni della normativa *antitrust*, le quali si affiancano e si integrano con le misure di compliance già adottate dalle società del Gruppo.

---

<sup>1</sup> Così la Commissione Europea, nel documento "Compliance matters - What companies can do better to respect EU competition rules", consultabile al seguente link: <https://publications.europa.eu/s/kNyO>



Pertanto, le **finalità del presente Codice** e dei suoi allegati, sono quelle di:

-  evidenziare l'importanza, dal punto di vista etico e sociale, del rispetto delle regole a tutela della concorrenza e del mercato;
-  illustrare le principali norme e regole del diritto antitrust, individuando i comportamenti contrari a tale disciplina;
-  identificare le aree aziendali nelle quali è possibile rinvenire il maggior rischio di violazione *antitrust*;
-  fornire indicazioni e regole di comportamento per prevenire l'insorgere di criticità;
-  fornire indicazioni e regole di comportamento per affrontare eventuali criticità.

La Società evidenzia l'**importanza di rispettare il Codice**, al fine di evitare:

- l'imposizione di sanzioni amministrative molto elevate in caso di accertamento di una violazione antitrust;
- eventuali richieste risarcitorie da parte di terzi (ad esempio, clienti e concorrenti) che possano aver subito un danno diretto e/o indiretto in seguito a un illecito antitrust;
- l'esclusione temporanea dalle gare per l'affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023;
- il danno all'immagine della Società e del Gruppo che potrebbe derivare dall'avvio di un procedimento *antitrust*;
- la nullità dei contratti che violano la normativa antitrust

Pertanto, è **dovere dei destinatari del Programma**:

- conoscere e applicare i principi contenuti nelle norme antitrust;
- agire conformemente a tali norme e alle regole fornite con il presente Codice;
- garantire tempestività ed esaustività nei flussi di informazioni inerenti questioni antitrust;
- segnalare prontamente eventuali criticità antitrust di cui si vena a conoscenza.

Si ricorda che il mancato rispetto di tali norme implica l'adozione di misure disciplinari, la cui entità è proporzionata alla gravità della violazione (cfr. Sistema Disciplinare della Società).

Il presente Codice può fornire un inquadramento del contenuto delle norme a tutela della concorrenza, senza alcuna pretesa di esaustività.

Pertanto, in caso di dubbi o chiarimenti, è opportuno contattare l'Antitrust Compliance Officer della Società, al seguente recapito



aco@lrstudiolegale.it

All'ACO dovranno essere inoltrate le segnalazioni di possibili violazioni delle norme antitrust, fintantoché non sarà resa operativa la piattaforma per la segnalazione anonima ("piattaforma whistleblowing") di imminente attivazione.

Al fine di conseguire obiettivi di attualità ed efficacia delle misure in esso contenute, il Codice sarà aggiornato nel contesto della revisione annuale del Programma.

## **I.2. Il contesto societario e il mercato di riferimento**

L'Istituto di vigilanza MEK – POL S.r.l. (di seguito, la "Società") è una società che, da oltre 40 anni, svolge attività nei settori della vigilanza privata e dei servizi fiduciari, ed opera nelle province di Biella, Vercelli e Torino, in forza di licenze rilasciate ai sensi dell'art. 134 e ss. T.U.L.P.S.

MEK – POL S.r.l. fa parte del Gruppo Civis, che è uno dei primari gruppi in Italia in materia di sicurezza integrata e globale.

In linea generale, MEK – POL rientra nella nozione di media impresa<sup>2</sup>, impiegando più di 88 dipendenti e avendo maturato un fatturato per l'esercizio 2019 pari a 3.889.000,00, inferiore quindi ad € 10.000.000,00 (dieci milioni).

Più in particolare, la maggior parte del fatturato di MEK – POL dell'esercizio 2019 è riconducibile al settore della vigilanza privata (comprensivo della vigilanza fissa, ispettiva e della tele-vigilanza), mentre la restante parte proviene dai servizi fiduciari, prestati sempre in favore di privati ed enti pubblici.

Pur non trattandosi d'impresa in posizione dominante ai sensi della normativa antitrust (v. infra, Parte III), MEK – POL può essere comunque considerata una società leader nel settore della vigilanza privata, su cui concentra principalmente la propria attività; di recente ha inserito una nuova sezione di servizi fiduciari con personale in uniforme e disarmato per le aziende, centri commerciali, enti pubblici ed enti privati.

---

<sup>2</sup> Così come definita dal D.M. 18 aprile 2005, pubblicato su GURI n. 238/2005.



Questi dati assumono particolare rilievo per comprendere le caratteristiche, le dimensioni e la posizione di mercato di MEK - POL.

In ogni caso, MEK – POL garantisce ai propri clienti prestazioni rese nell’ambito di un sistema di qualità certificata. Nell’ottica di costante miglioramento, ha infatti ottenuto nel tempo le seguenti certificazioni:

- ISO 9001, emblematica del percorso di miglioramento degli standard produttivi e di soddisfazione del cliente;
- UNI 10891, attestante il raggiungimento ed il mantenimento dei livelli di qualità del servizio nelle diverse tipologie di vigilanza privata;
- OHSAS 18001, fondamentale per un maggior controllo degli adempimenti in materia di sicurezza, al fine di garantire i lavoratori e tutti i soggetti terzi in ottica di salute e sicurezza;
- ISO 14001, attestante il raggiungimento ed il mantenimento di elevati livelli qualitativi e funzionali relativi al sistema di gestione ambientale.

MEK – POL ha inoltre adottato un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (di seguito, “MOG 231”), che applica e rispetta nello svolgimento delle proprie attività.

Tutte le procedure e le regole di comportamento previste dal presente programma di compliance antitrust (di seguito anche “Programma”), si aggiungono e si affiancano a quelle già adottate da MEK – POL in conformità al d.lgs. n. 231/2001 e alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI 10891:2000, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015.

### **LE PECULIARITÀ DEL SETTORE DELLA VIGILANZA E DEI SERVIZI FIDUCIARI**

Il settore della vigilanza e dei servizi fiduciari è caratterizzato da un tessuto imprenditoriale che, da una parte, è polverizzato in numerose MPMI, e, dall'altra, vede la concentrazione della restante, cospicua quota di mercato in poche grandi imprese<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Dati dell'ultimo rapporto CENSIS-Federsicurezza sulla filiera della sicurezza in Italia (2018). Il rapporto evidenzia come il 56,8% delle imprese del settore abbia meno di 10 addetti e il 46,2% meno di 5, mentre solo il 2,8% ne ha più di 250. Queste ultime non solo impiegano il 53,2% del personale totale, ma sono anche le imprese in cui si concentrano le quote maggiori di mercato in termini di fatturato



Trattasi, pertanto, di un **settore che, per le sue caratteristiche, non è immune – ed anzi appare in notevole misura esposto – al rischio antitrust**, in danno sia dei consumatori che degli operatori di minore dimensione, anche e soprattutto in occasione della partecipazione alle gare d'appalto, pubbliche e private, per la possibile interferenza che spesso si crea in tale specifico ambito, in termini di collaborazione tra imprese. Collaborazione, ben inteso, che ben può essere del tutto lecita ed esente da finalità anticoncorrenziali (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 8503 del 4.10.2022, proprio sulla vigilanza privata), ma che soprattutto in sede di partecipazione alle pubbliche gare può dar luogo a fenomeni distorsivi (cd. *bid rigging*).

Come ben illustrato dalla sentenza appena citata, nell'ambito del mercato in cui la Civis SpA opera, occorre tuttavia evidenziare che il **frequente ricorso all'istituto del raggruppamento temporaneo e, più in generale, la collaborazione tra imprese in genere concorrenti, è spesso giustificata** dalla specificità che caratterizzano l'esercizio dell'attività, a causa della caratteristica richiesta della licenza prefettizia di cui all'art. 134 TULPS, con validità circoscritta ad ambiti territoriali ristretti.

Ed infatti, per la partecipazione a gare pubbliche aventi per oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza è richiesto:

- a) il possesso di tante licenze quante sono quelle necessarie a coprire l'intero territorio su cui dovrà essere erogato il servizio (molte volte con estensione ultra-provinciale);
- b) ovvero, in alternativa, la presentazione della cd. richiesta di estensione della licenza prefettizia (già posseduta) alle provincie su cui dovrà essere eseguito il servizio di vigilanza oggetto della gara, che tuttavia impone investimenti spesso rilevanti in vista di un'utilità solo potenziale (i.e.: l'aggiudicazione della gara).

Proprio questa particolarità del settore della vigilanza privata rende spesso indispensabile, e/o comunque corretto secondo criteri di imprenditorialità, il ricorso allo strumento del RTI, in quanto, con riferimento a gare pubbliche di rilevante importo che accorpano l'affidamento di servizi di vigilanza su ambiti territoriali estesi (ultra-provinciali, se non addirittura regionali, come sempre più spesso accade con la centralizzazione della committenza), il singolo istituto di vigilanza privata, anche di grandi dimensioni, non dispone di licenze prefettizie idonee a coprire l'intero territorio oggetto dell'appalto pubblico; né ad esso può essere imposta l'assunzione di ingenti investimenti – necessari per l'estensione territoriale di validità della licenza – in vista di utilità solo potenziali.

Sotto tale profilo, nel settore della vigilanza privata lo strumento del RTI persegue spesso finalità pro-concorrenziali ancor più marcate rispetto a quelle che già di per sé riveste in linea generale, posto che, in assenza di esso, gare pubbliche relative a servizi di vigilanza ultra-provinciali rischierebbero di avere una ridotta platea di concorrenti.



Al contempo, si deve tuttavia tenere nella debita considerazione che un distorto utilizzo dell'istituto del RTI può avere effetti pregiudizievoli sulla concorrenza, diminuendo il numero dei potenziali partecipanti qualora ognuno di essi sia in possesso in proprio dei requisiti di partecipazione, dando luogo al noto fenomeno del RTI "sovraffondante" (di per sé lecito, secondo la giurisprudenza amministrativa, ove non vi siano elementi che depongano per un abuso dello strumento e di accordi che attraverso di esso siano volti a falsare il libero giuoco della concorrenza).

Pertanto, con il presente Programma, MEK - POL S.r.l. si impegna ad adottare ogni misura utile affinché gli strumenti di collaborazione tra imprese non vengano utilizzati in maniera contrastante con la normativa antitrust, tenendo nella debita considerazione le specificità del contesto di mercato.

### **LE PECULIARITA' DELLE ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE NEL SETTORE DELLA VIGILANZA PRIVATA**

Il settore dell'intermediazione attraverso agenzia di affari autorizzata nel settore della vigilanza privata (cd. network), caratterizzato da un tessuto imprenditoriale in cui una cospicua quota di mercato è occupata da poche, spesso grandi imprese.

Trattasi, pertanto, di un settore che, per le sue caratteristiche, non è immune – ed anzi appare esposto – al rischio antitrust, sia in danno sia dei consumatori che degli operatori di più ridotte dimensioni; il che rende ancor più necessaria l'adozione di ogni misura preventiva – nella specie, perseguita tramite il presente Programma – idonea a scongiurare il rischio che le attività di intermediazione svolte dalle strutture interne di Mek Pol agevolino comportamenti anticoncorrenziali.







## 2. DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI, ACRONIMI, RIFERIMENTI

<b>ACO</b>	Antitrust Compliance Officer
<b>AGCM</b>	Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato
<b>Autorità Antitrust</b>	l'autorità amministrativa o giudiziaria che vigila sull'osservanza e il rispetto delle norme antitrust applicabili nell'ordinamento (nazionale o sovranazionale) in cui è istituita (nell'Unione Europea è la Commission e, in Italia è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)
<b>CCNL</b>	Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro
<b>Codice Etico</b>	Il Codice Etico di MEK - POL S.r.l.
<b>Destinatari</b>	Soggetti cui sono rivolti i principi, le regole procedurali e le disposizioni del presente Programma.
<b>Direttiva ECN+</b>	Direttiva 2019/1/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno
<b>D.lgs. 185/2021</b>	Decreto legislativo 30.11.2021 n. 185 recante l'attuazione, nell'ordinamento nazionale, della Direttiva ECN+
<b>Legge Annuale della Concorrenza</b>	Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza, adottata annualmente tenendo conto della relazione annuale e delle segnalazioni ricevute dall'AGCM.
<b>L. n. 287/1990</b>	Legge 10/10/1990 n. 287 recante " <i>Norme per la tutela della concorrenza e del mercato</i> ", in GURI n. 240 del 13/10/1990.
<b>MEK POL / LA SOCIETA'</b>	Mek Pol S.r.l.
<b>MOG 231</b>	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001



- Organismo di Vigilanza – OdV** Organismo di Vigilanza della Società, previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
- Programma di compliance antitrust** L'insieme delle regole contenute nella presente MSG e negli altri strumenti normativi aziendali, finalizzate a garantire, attraverso l'attuazione dei comportamenti e delle attività ivi previste, la compliance delle Persone di Eni e di Eni stessa alla Normativa Antitrust
- RTI** Raggruppamenti Temporanei di Imprese
- Terzi** Tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti non occasionali con la Società.
- TFUE** Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata), in GUUE C-326/47 del 26/10/2012



### 3. LA COMPLIANCE ANTITRUST

La “conformità normativa” (c.d. “*Compliance*”) assume un ruolo cruciale in ogni azienda che ponga l’etica e, quindi, la tutela della legalità e il rispetto di elevati *standard*, in cima alla scala dei valori che guidano la propria attività sul mercato.

La *compliance* rappresenta, dunque, non solo uno strumento per evitare il rischio di sanzioni a seguito di illeciti di varia natura o per pianificare la riduzione di rischi economici derivanti dalla loro commissione, ma una vera e propria scelta strategica, che include - ma non si limita - l’obiettivo di operare in conformità e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, adottando comportamenti che siano rispettosi degli obblighi posti dalle norme generali e di settore.

#### L’adozione del PCA della Società

**I principi della normativa antitrust sono parte integrante dei valori fondamentali della Società e del suo Codice Etico** (si veda par. 5.2, lett. a) del Codice Etico).

Di conseguenza e come anticipato in premessa, il presente Programma si colloca a fianco della disciplina contenuta nel MOG 231.

Nella redazione delle procedure di prevenzione di cui al MOG231 sono state infatti individuate le aree aziendali che si presentano potenzialmente a rischio per le condotte contrarie alla normativa antitrust.

In particolare, si tratta delle seguenti aree:

- gestione delle procedure di gara;
- gestione dell’esecuzione degli appalti e dei contratti;
- anticorruzione e gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni e i privati
- gestione dei rapporti infragruppo e di service.

I Destinatari del MOG231 e del Programma dovranno quindi attenersi alle indicazioni contenute nelle procedure già adottate in riferimento alle aree sopra elencate nonché alle indicazioni contenute nel presente Programma.

Il rischio antitrust – per l’individuazione delle suddette aree e delle relative procedure, nonché per l’elaborazione del presente documento - è stato calcolato tenendo conto dei seguenti fattori:

- a) le dimensioni dell’impresa e la sua posizione nel mercato;
- b) la natura dell’attività svolta e dei servizi offerti;
- c) il contesto competitivo;



- d) la struttura organizzativa interna e i processi decisionali;
- e) il contesto regolatorio/normativo.

Con l'approvazione del presente Programma, la Società si impegna a conoscere, rispettare ed attuare le prescrizioni, le misure e le procedure in esso contenuto.

In particolare:

- **mediante i suoi vertici amministrativi, sostiene tale impegno**, apprestando sufficienti risorse per l'implementazione, attuazione e monitoraggio del Programma;
- **individua un responsabile – l'Antitrust Compliance Officer - autonomo, indipendente e dotato di risorse e strumenti adeguati** a svolgere le funzioni di vigilanza e controllo sull'attualità, efficacia ed efficienza del programma;
- **promuove e assicura la formazione**, su base periodica, in materia *antitrust* e sui rischi a cui esposta;
- **prevede, rispetta e utilizza i sistemi informativi** (c.d. "flussi") per la tempestiva individuazione dei rischi;
- **rispetta ed attua il sistema disciplinare**, sanzionatorio e di incentivi.



## 4. IL PROGRAMMA

### 4.1 I soggetti coinvolti

#### 4.1.1 Destinatari e Terzi

I principi, le regole procedurali e le disposizioni del presente Programma sono rivolti e devono essere conosciuti da tutte le funzioni aziendali (apicali e sottoposte) e da tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti non occasionali con la Società (a titolo esemplificativo, i progettisti esterni, i “Terzi”).

La Società intende infatti diffondere, ad ogni livello, una maggiore conoscenza della normativa antitrust e la consapevolezza sui potenziali rischi di non conformità dei comportamenti alla disciplina interna ed europea in materia di concorrenza, al fine di evitare l’eventuale commissione di infrazioni e, al contempo, di facilitarne la scoperta, laddove poste in essere, al fine di individuare le soluzioni più ottimali per porvi rimedio.

Saranno, pertanto, oggetto di specifico approfondimento:

- i limiti imposti dalla normativa antitrust nazionale ed europea in materia di intese e di abusi di posizione dominante;
- i comportamenti da adottare e/o le condotte da non tenere al fine di garantire il pieno rispetto della normativa.

Tutti i Destinatari e i Terzi sono tenuti a segnalare all’Antitrust Compliance Officer ogni violazione, anche solo potenziale, del presente Programma, con le modalità e tutele di seguito indicate.

#### 4.1.2 Antitrust Compliance Officer del Gruppo CIVIS

Come detto, le Società del gruppo CIVIS sono nel complesso caratterizzate dalla presenza di più sedi autonome e indipendenti, ciascuna tenuta al rispetto del presente programma di *compliance antitrust*.

La Società e le sue sedi, ancorché dotate di autonomia organizzativa, nominano un unico Antitrust Compliance Officer (di seguito “ACO”) dotato di documentata preparazione, esperienza e competenza nel settore.

L’ACO opera in piena autonomia e indipendenza nell’ambito delle rispettive aree di competenza, coordinandosi e operando in stretta sinergia con l’ACO che verrà nominato dalle Società partecipate da Mek Pol S.r.l. che adotteranno il programma.



In particolare, nel contesto del gruppo CIVIS è nominato un unico ACO per la vigilanza e il controllo del rispetto del programma da parte di CIVIS S.p.A. e delle sue sedi operative (Milano, Como, Novara, Pavia, Firenze, Bergamo, Verbania, Padova, Mantova, Rovigo, Treviso, Venezia-Mestre, Verona, Vicenza, Cremona e Belluno) nonché un diverso unico ACO per Civis Holding S.p.A. e le Società controllate Felma S.r.l., Sicurezza Del Cittadino S.r.l., Mek Pol Srl, VCV S.p.A. e Project Service S.r.l., Vis S.p.A.

A seguito dell'approvazione del programma da parte delle altre società partecipate, nell'ottica di un maggior coordinamento delle attività, e di valorizzazione delle relative competenze, gli ACO saranno comunque tenuti a garantire uno scambio costante di informazioni e di notizie utili all'espletamento dei rispettivi incarichi.

A tal fine, con cadenza almeno semestrale e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno è previsto un incontro tra gli ACO di ciascuna area, del quale verrà redatto verbale, che costituisce parte integrante del presente programma.

L'ACO è incaricato di:

- sovrintendere e coordinare l'attuazione del Programma;
- riesaminare periodicamente l'efficacia del presente Programma in vista del suo aggiornamento annuale, anche sulla base delle best practice di riferimento e di eventuali gap o criticità riscontrati e assumere le conseguenti opportune iniziative;
- vigilare sull'attività di diffusione e sull'attività di formazione e informazione relative al presente Programma e alla normativa antitrust, eventualmente anche tramite attività di verifica (audit interni) debitamente tracciate;
- riferire al Consiglio di Amministrazione sul mancato funzionamento e sull'inosservanza del presente Programma;
- ricevere e trattare i flussi informativi periodici, specifici e generici e le segnalazioni relative alle presunte condotte illecite, per come previsto dal presente Programma;
- curare l'aggiornamento periodico del personale, di pari passo con l'evoluzione del contesto e del rischio antitrust;
- vigilare sull'applicazione delle sanzioni disciplinari.
- Le attività di cui sopra saranno svolte dall'ACO in piena autonomia e indipendenza; la Società si impegna a fornire al medesimo Professionista ogni risorsa necessaria per l'attuazione e il monitoraggio del Programma. L'ACO è tenuto a svolgere una



rendicontazione semestrale dell'attività svolta su un documento riportante data certa e adeguatamente conservato dallo stesso ACO.


## 4.2 Principi

Il Programma di Compliance Antitrust adottato dalla Società persegue gli obiettivi esposti nel presente paragrafo.

### 4.2.1 Prevenzione

Come anticipato in premessa, il presente Programma è attuato tenendo conto:

- delle **caratteristiche dell'impresa**, tenendo conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti elementi: dimensione, complessità, articolazione dei livelli di management);
- del **contesto di mercato**, tenendo conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti elementi: numero e dimensione delle imprese attive, grado di trasparenza delle condizioni commerciali, frequenza dei contatti tra le imprese, dinamicità del contesto competitivo.



Le misure in esso previste, dunque, sono state configurate tenendo conto dell'identificazione valutazione del rischio *antitrust* specifico dell'impresa, onde individuare le priorità di intervento e la conseguente massimizzazione dell'efficacia delle risorse impiegate per la sua realizzazione.

Le procedure previste dal Programma mirano:

- ad una **prevenzione generale "negativa"**, basata sulla deterrenza, con la finalità di impedire la futura commissione di illeciti (i.e. le sanzioni);
- ad una **prevenzione generale "positiva"**, che mira a promuovere una cultura della concorrenza nella Società, tale da rendere i comportamenti anticoncorrenziali come socialmente repressibili.



## 4.2.2 Monitoraggio

Il Programma promuove la segnalazione, da parte di dipendenti e dirigenti, di problematiche antitrust o di possibili illeciti comporta. Le informazioni ricevute consentono alla Società di:

- identificare (e risolvere) eventuali *défiance* del Programma o dei sistemi di controllo;
- identificare e/o isolare specifiche problematiche locali o manageriali che possono richiedere ulteriori sforzi ai fini di compliance;
- identificare le problematiche sistemiche che necessitano di maggior attenzione, al fine di prevenire e scoraggiare potenziali violazioni.

Le misure in esso previste, dunque, mirano a sottoporre a valutazione preventiva (analisi, audit e due diligence) di iniziative e comportamenti che possano incidere sul rispetto della normativa *antitrust* (ad es. in caso di riunioni delle associazioni di categoria, in caso di fusioni/acquisizioni/joint venture).

I flussi informativi provenienti dalla Società consentono all'ACO di condurre un'attività di monitoraggio e valutazione dei processi e dei controlli, anche al fine di procedere alla revisione del Programma. I predetti flussi consentono all'ACO di:

- monitorare i se i comportamenti individuali all'interno della società soddisfino i requisiti procedurali imposti dal programma (ad es. in relazione al tasso di partecipazione alle attività di formazione e alla consistenza dei flussi informativi ricevuti);
- controllare che gli obiettivi manageriali volti ad aumentare la probabilità di successo del Programma siano perseguiti (ad es. mediante l'introduzione di un'approvazione del manager per la partecipazione alle associazioni di categoria);
- controllare le informazioni fornite dai revisori interni e/o esterni (ad es. sul grado di consapevolezza e comprensione da parte dei Destinatari e dei Terzi dei principali sistemi di controllo *antitrust*).

All'ACO, dunque, è affidato il compito di verificare che i contenuti del Programma rispondano – e continuino a rispondere – alle caratteristiche di attualità, efficacia, efficienza e reattività.

## 4.2.3 Contrasto

La Società si impegna ad adottare ogni misura idonea a contrastare eventuali condotte che violino la normativa *antitrust* e/o il presente Programma. A tal fine prenderà adeguati provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dal presente Programma, nonché con quanto previsto dal sistema disciplinare di cui al MOG 231, all'uopo integrato con le fattispecie che rilevano secondo il presente Programma.





## 4.3 Diffusione del Programma e formazione del personale

Le Società provvedono a che tutti i Destinatari e i Terzi ricevano copia del Programma e dei suoi allegati.

La formazione in materia *antitrust* sarà svolta con cadenza annuale tramite **corsi in aula o libretti formativi**, prevedendo anche verifiche mirate a misurare il livello di conoscenza delle norme *antitrust* e delle prescrizioni del presente Programma (ad es. testo o questionari online).

Inoltre, sarà possibile, su impulso dell'ACO, l'organizzazione di **eventi formativi ad hoc**, qualora sia necessario aggiornare i Destinatari su riforme normative in materia *antitrust* o in vista di nuove assunzioni e/o inserimenti nelle funzioni aziendali a rischio *antitrust*.

Le attività di formazione saranno pianificate dall'ACO con cadenza annuale.



## 5. LE PRINCIPALI NORME ANTITRUST E LE REGOLE DA RISPETTARE

Con il termine “antitrust” si suole indicare l’insieme di norme che compongono il diritto della concorrenza e garantiscono un mercato in cui la competizione tra imprese è dinamica ed effettiva, evitando, pertanto, che essa venga ridotta o falsata con l’effetto di

- (i) di ostacolare il miglioramento della qualità di prodotti e servizi e
- (ii) di alterare la formazione dei prezzi, a danno dei consumatori.

Le principali fonti di riferimento sono:

- a livello europeo, gli articoli 101 e 102 del TFUE, integrati da diversi atti della Commissione Europea e del Consiglio Europeo; nonché la recente direttiva ENC+;
- a livello nazionale, la Legge n. 287/1990.

La differenza tra le due fonti normative risiede nel diverso ambito di applicazione:

- quelle europee si applicano ai comportamenti anticoncorrenziali che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri dell’Unione Europea;
- quelle italiane si applicano ai comportamenti suscettibili di incidere sulla concorrenza nell’ambito del territorio nazionale.

A tali fonti, si aggiungono le numerose pronunce degli organi giurisdizionali europei che ne hanno delineato la portata applicativa.

Come anticipato, inoltre, le norme sulla tutela della concorrenza sono interessate da modifiche che incidono sul contenuto delle fonti su richiamate nell’ottica di garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Tra di esse vanno ricordate:

- **Direttiva europea ECN+** (Direttiva 2019/1/UE), che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno;
- **D.lgs. 30.11.2021 n. 185** che ha recepito la Direttiva ECN+, modificando le disposizioni della l. n. 287/1990.
- **Legge Annuale per il mercato e la concorrenza**, adottata annualmente per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione e verificare se permangano ostacoli



all'efficiente funzionamento del Mercato. La Legge Annuale per il 2021 è di imminente adozione.

## 5.1 Le condotte vietate dalla normativa antitrust

Come meglio si vedrà, tanto nell'ordinamento italiano, quanto in quello europeo, alle imprese è proibito porre in essere i seguenti comportamenti:

- le **intese restrittive della concorrenza**, ai sensi dell'art. 101, paragrafo 1, del TFUE e dell'art. 2 della Legge n. 287/1990;
- gli **abusi di posizione dominante**, ai sensi dell'art. 102 del TFUE e dell'art. 3 della Legge;
- le **operazioni di concentrazione**, cioè le operazioni societarie (fusione, acquisizione o creazione di una joint venture) che abbiano potenziali effetti anticoncorrenziali.

### 5.1.1 Intese restrittive della libertà di concorrenza

Le norme antitrust<sup>4</sup> vietano le intese restrittive della libertà di concorrenza, cioè le **intese tra due o più imprese che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare la concorrenza**. Trattasi di una nozione molto ampia, rispetto alla quale non esiste un elenco tassativo di condotte vietate.

Solo a titolo esemplificativo, le norme antitrust individuano alcuni comportamenti che integrano senza dubbio un'intesa restrittiva della concorrenza. In particolare, si tratta di quelle intese che, ove realizzate, hanno l'obiettivo o producono l'effetto di:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali (es. garanzie, modalità di pagamento, servizi aggiuntivi offerti);
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- c) compartimentazione dei mercati (es. ripartizione di clienti, territorio o delle fonti di approvvigionamento);
- d) applicare condizioni dissimili per prestazioni equivalenti nei rapporti commerciali con altri contraenti, penalizzandoli nella dinamica concorrenziale;

---

<sup>4</sup> Art. 101, par 1, TFUE e art. 2 della L. n. 287/1990.



- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi;
- f) definire congiuntamente le strategie commerciali, anche in relazione alla limitazione del confronto concorrenziale tra due o più concorrenti nell'ambito di gare d'appalto.

L'**elemento comune** di tutte le intese restrittive - tipizzate e non - è costituito dalla collaborazione tra imprese avente ad oggetto comportamenti anche solo potenzialmente diversi da quelli che le medesime avrebbero normalmente posto in essere in ragione della loro struttura e del contesto di mercato e quindi idonee a restringere o falsare il gioco della concorrenza.

Le intese possono assumere la forma di:

- (a) accordi tra imprese;
- (b) pratiche concordate tra imprese;
- (c) decisioni di associazioni di imprese.

### *Accordi tra imprese*

Rientrano nella nozione di accordi tra imprese tutti i casi in cui due o più imprese esprimano la comune volontà di adottare una determinata condotta sul mercato, a prescindere dalle forme, dalle modalità e dal grado di vincolatività con cui l'intento comune venga manifestato.

In sostanza, si è in presenza di un accordo quando le imprese abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un modo determinato, attraverso processi decisionali congiunti o impegni verso un programma comune.

Rappresenta una forma di accordo anche la semplice manifestazione di volontà che sia stata raggiunta nel contesto di una riunione tra i rappresentanti di più imprese. In tal caso, non rileva né l'eventuale assenza di verbali o resoconti della riunione, né l'assenza di specifici meccanismi di esecuzione dell'accordo.

### **Esempi**

Nel campo di applicazione del divieto rientra pertanto qualsiasi forma di accordo, inclusi, oltre agli accordi scritti:

- gli accordi conclusi in modo informale anche da dipendenti privi del potere di impegnare l'impresa;
- i c.d. "gentlemen's agreements";
- gli accordi giuridicamente non vincolanti; – gli accordi che non impongono obblighi precisi alle parti;
- gli accordi che non prevedono sanzioni in caso di inadempimento.



### *Pratiche concordate*

Con la nozione di pratica concordata si fa riferimento a qualsiasi forma di coordinamento tra imprese che, pur senza concretizzarsi in un vero e proprio accordo, costituisca una consapevole collaborazione tra le imprese a danno della concorrenza.

In sostanza, attraverso una pratica commerciale concordata, le imprese sostituiscono la propria cooperazione ai rischi della concorrenza. Affinché ricorra una pratica concordata, sono necessari i seguenti elementi:

1. l'esistenza una qualche forma di "contatto", diretto o indiretto, tra le imprese che consenta loro di conoscere le rispettive strategie commerciali o, quantomeno, di ridurre l'incertezza su come un concorrente agirà sul mercato; e
2. una potenziale ricaduta di tale contatto sulla condotta delle imprese coinvolte, nel senso che queste, nell'assumere le proprie decisioni commerciali, potranno tenere conto dell'informazione ottenuta.

L'elemento che caratterizza la pratica concordata è, quindi, lo scambio di informazioni sensibili (v. *infra*), vietato in quanto idoneo a consentire un coordinamento delle condotte tenute dalle imprese in funzione anticoncorrenziale, eliminando le incertezze sui futuri comportamenti che le stesse intendono tenere sul mercato.

Le Autorità di concorrenza possono trarre evidenza di una pratica concordata anche dall'esistenza di qualsiasi contatto (ad es. la partecipazione ad una riunione) nell'ambito del quale vengono scambiate informazioni.

In tal caso si presume che, in assenza di una chiara manifestazione di dissenso rispetto allo scambio di informazioni, esse saranno utilizzate ai fini della determinazione della politica commerciale dall'impresa che le ha ricevute. Al fine di dimostrare l'assenza di effetti restrittivi sulla concorrenza, l'impresa che ha ricevuto informazioni sensibili circa la politica commerciale di un concorrente, dovrebbe provare che il contatto sottostante era privo di qualunque finalità anticoncorrenziale, ma si tratta di una prova particolarmente difficile da fornire.

Ulteriore elemento da cui le autorità di concorrenza possono trarre evidenza di una pratica concordata è l'esistenza di **comportamenti paralleli** (per esempio aumenti contestuali di prezzo di pari ammontare o sconti e sistemi di sconto identici), quando tale parallelismo non trovi altra spiegazione se non la concertazione anticoncorrenziale. In sostanza, il parallelismo tra i comportamenti commerciali non è sempre vietato ma può rappresentare un chiaro indizio di una concertazione anticoncorrenziale. L'esistenza di comportamenti paralleli è lecita solo se è il frutto di scelte indipendenti, ancorché ispirate, ad esempio, dalle scelte operate da concorrenti, così come osservate sul mercato.



### *Focus: gli scambi di informazioni*

Lo scambio di informazioni, nel contesto di riunioni o incontri, può rappresentare, da un punto di vista antitrust:

- un elemento di sostegno o di attuazione di un'intesa (soprattutto di tipo orizzontale, v. infra);
- una fattispecie autonoma di intesa restrittiva.



Affinché possa rilevare autonomamente quale condotta in contrasto con le norme antitrust, lo scambio deve avere ad oggetto informazioni aventi le seguenti caratteristiche:

- a)** sensibilità: informazioni strategiche e non pubbliche (ad es. prezzi, elenchi di clienti, fatturati, progetti di marketing, rischi, investimenti e tecnologie);
- b)** natura non aggregata, informazioni attraverso cui è possibile risalire alle singole imprese. Sono consentiti, invece, gli scambi di informazioni aggregate (es. statistiche);
- c)** attualità: informazioni contenenti dati indicativi del futuro comportamento dei concorrenti. Anche i dati storici possono essere rilevanti laddove l'andamento del mercato sia caratterizzato da situazioni più o meno ricorrenti.

Influisce sulla valutazione del carattere anticoncorrenziale dello scambio di informazioni la frequenza con cui gli stessi sono avvenuti.

È presumibile, infatti, che a una frequenza di scambio maggiore corrisponda un migliore livello di comprensione del comportamento sul mercato del rispettivo concorrente, con aumento del rischio di violazione delle norme anticoncorrenziali.

Non si tratta, comunque, di un criterio assoluto: anche scambi meno frequenti potrebbero essere considerati violativi delle norme antitrust laddove, nei mercati con contratti a lungo termine, la frequenza di rinegoziazione dei prezzi sia più bassa.

	<b>REGOLE: Scambi di informazioni in generale</b>
	Non divulgare informazioni strategiche e riservate (ad es. prezzi, elenchi di clienti, fatturati, progetti di marketing, rischi, investimenti e tecnologie), riconducibili alla Società e potenzialmente indicative dei comportamenti futuri sul mercato.
	In caso di dubbi sulla potenziale rilevanza anticoncorrenziale, prima di scambiare informazioni, rivolgersi al management o all'Antitrust Compliance Officer.

### *Focus: le delibere delle associazioni di imprese*

La normativa antitrust non vieta, di per sé, la partecipazione ad incontri nel contesto delle associazioni di categoria, ma le delibere adottate da queste ultime possono avere una portata anticoncorrenziale e, come tali, essere vietate, perché sussumibili tra le intese restrittive della



concorrenza quando inducono gli associati a determinare in concreto un coordinamento del loro comportamento sul mercato.




Tale effetto può derivare, ad esempio, da decisioni che richiedono agli associati di adottare determinate strategie commerciali, di scambiarsi regolarmente informazioni confidenziali oppure di ripartirsi clienti o mercati.

In tal caso, sia l'associazione sia i suoi membri possono essere ritenuti responsabili della violazione delle norme antitrust e possono pertanto essere condannati al pagamento di sanzioni.

È quindi fondamentale che nelle riunioni e incontri presso le associazioni di categoria si discuta esclusivamente di profili tecnici o attinenti alla tutela della categoria, evitando qualsiasi confronto che riguardi temi di carattere commerciale (quali, ad esempio, prezzi, livello della produzione e iniziative commerciali).

Va ricordato, comunque, che le associazioni di categoria possono senz'altro legittimamente:

- svolgere attività di lobbying, ad esempio in riferimento a proposte di legge;
- fissare standard tecnici comuni;
- elaborare codici generali di condotta purché gli stessi non abbiano, direttamente o indirettamente, ad oggetto la politica commerciale delle imprese aderenti;
- raccogliere informazioni aggregate (ad es. statistiche) sull'andamento dell'attività delle imprese;
- condurre ricerche di mercato a condizione che le stesse non abbiano, per oggetto o come effetto, l'uniformazione delle strategie commerciali degli associati;
- fornire informazioni generali, assistenza e supporto ai propri associati;
- avviare contrattazioni collettive con i sindacati;
- svolgere attività di pubbliche relazioni a favore dei propri associati;

	<b>Partecipazioni a riunioni e incontri presso le associazioni di categoria</b>
	Non discutere con gli altri partecipanti di argomenti aventi carattere commerciale, quali, ad esempio, prezzi, livello della produzione e iniziative commerciali
	Limitare gli argomenti di confronto con gli altri partecipanti esclusivamente a profili tecnici o attinenti alla tutela della categoria
	Nel caso si ricevano informazioni commerciali idonee a ridurre l'incertezza circa il comportamento attuale o futuro di un concorrente nel corso di una riunione, occorre:



	<ol style="list-style-type: none"><li>1. far annotare a verbale l'opposizione allo scambio di informazione; e</li><li>2. ove lo stesso non cessi immediatamente, abbandonare la riunione facendo riportare nel verbale anche tale evento, poiché anche l'impresa che partecipa passivamente ad un incontro anticoncorrenziale può essere ritenuta responsabile dell'infrazione, salvo che non dimostri di aver manifestato pubblicamente il proprio dissenso.</li></ol>
	Evitare di partecipare a riunioni le cui operazioni non siano verbalizzate Evitare che alle riunioni delle associazioni di categoria partecipino i dipendenti appartenenti alle funzioni commerciali
	I soggetti delegati a partecipare alle riunioni devono: <ol style="list-style-type: none"><li>1. farsi inviare preventivamente l'ordine del giorno della riunione al fine di poterlo condividere con il management aziendale e/o l'Antitrust Compliance Manager, che valuterà possibilità, forme e modi della partecipazione;</li><li>2. redigere un rapporto scritto destinato al management aziendale e/o all'Antitrust Compliance Manager dopo ogni riunione di associazione in cui siano stati trattati temi di particolare rilevanza, al fine di verificarne la conformità alle regole in materia di concorrenza (e, in caso contrario, di adottare le iniziative necessarie). Tale rapporto dovrebbe contenere:<ul style="list-style-type: none"><li>- una copia dell'ordine del giorno;</li><li>- una copia di ogni documento distribuito durante l'incontro;</li><li>- la lista dei partecipanti e le relative imprese di appartenenza;</li><li>- una copia dei verbali dell'incontro;</li><li>- un resoconto degli ulteriori argomenti trattati qualora i verbali non fossero esaustivi.</li></ul></li></ol>

## 5.1.2 Intese orizzontali

Un'Intesa è orizzontale quando è conclusa fra due o più imprese concorrenti; oppure verticale, quando la forma di collusione avviene fra imprese che si collocano a livelli diversi del processo economico, per esempio un produttore e un distributore.






Un' intesa orizzontale è un accordo o una pratica concordata conclusa tra due o più imprese che operano nel medesimo stadio della catena di produzione o distribuzione ovvero tra due o più imprese attive nello stesso ambito merceologico e geografico.





Rispetto alle intese verticali, le intese orizzontali sono generalmente maggiormente lesive della concorrenza perché possono più facilmente tradursi in limitazioni della concorrenza e possono più difficilmente essere giustificate da benefici per i consumatori.

Viste le particolari caratteristiche di MEK - POL S.r.l. è bene ricordare che per il diritto antitrust non sono considerate concorrenti le imprese appartenenti al medesimo gruppo. Ciò implica che gli accordi tra un'impresa madre ed un'impresa figlia, ovvero tra imprese assoggettate al medesimo centro di controllo, non rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di intese restrittive.

	<b>Regole di comportamento in merito alle restrizioni orizzontali</b>
	<p>Non concludere con i concorrenti accordi di qualsiasi natura (i.e. diretti o indiretti, vincolanti o non vincolanti, formali o informali, taciti o espressi) aventi ad oggetto la politica commerciale da adottare sul mercato.</p> <p>Esempi: accordi riguardanti il prezzo di rivendita dei servizi, la determinazione di altre condizioni commerciali (es. livello di sconto applicabile), la ripartizione dei mercati, dei territori o della clientela, la limitazione della concorrenza in relazione alla partecipazione a gare d'appalto, ecc.</p>
	<p>Ogniqualevolta sorga l'opportunità o anche solo l'eventualità di stipulare accordi con i concorrenti, prima di intraprendere qualsiasi azione (incluso lo scambio di informazioni preliminari), è necessario rivolgersi al management aziendale e/o all'Antitrust Compliance Officer al fine di accertarsi che ricorrano le condizioni eccezionali che consentano la conclusione di tali tipi di accordi.</p>
	<p>Non scambiare informazioni con i concorrenti (per mezzo di riunioni, contatti formali o informali, e-mail, annunci pubblici unilaterali, soggetti terzi quali clienti o fornitori, ecc.) idonee a ridurre l'incertezza circa il comportamento attuale o futuro di un concorrente di MEK - POL S.r.l. sul mercato. Esempi: informazioni riguardanti, il prezzo di rivendita, gli sconti e/o le altre condizioni praticate o da praticare, gli aumenti di prezzo, le campagne promozionali, i costi della produzione, le fonti di approvvigionamento, il livello della produzione, le aree di sviluppo strategico, l'identità dei clienti, le strategie di investimento commerciali, pubblicitarie o produttive, ecc.</p>
	<p>Cosa fare: ogniqualevolta sorga l'opportunità o anche solo l'eventualità di entrare direttamente o indirettamente in contatto con i concorrenti, rivolgersi al management aziendale e/o all'Antitrust Compliance Officer al fine di verificare se e in che misura tale contatto abbia natura lecita.</p>
	<p>Non comunicare ai clienti e/o ai fornitori informazioni commerciali sensibili con la finalità di consentire loro di trasmetterle ai concorrenti. Non richiedere ai clienti</p>



	e/o ai fornitori informazioni concernenti le condizioni contrattuali praticate da un concorrente.
	<p>Nel caso in cui si ricevano da concorrenti informazioni commerciali sensibili riguardanti i concorrenti o comunque informazioni idonee a ridurre l'incertezza circa il comportamento attuale o futuro di tale concorrente sul mercato, occorre:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. opporsi immediatamente ed espressamente all'ulteriore divulgazione delle stesse;</li><li>2. chiarire, in sede di opposizione, che la Società non userà tali informazioni per la determinazione della propria politica commerciale. Affinché l'opposizione risulti efficacemente manifestata occorre tener conto che:<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>se l'informazione è ricevuta via email o, comunque, per iscritto</u> occorre rispondere per iscritto e conservare copia della risposta fornita;</li><li>- <u>se l'informazione è stata ricevuta nel corso di una riunione</u> far <u>annotare a verbale l'opposizione e, ove lo stesso non cessi immediatamente, abbandonare la riunione</u> facendo riportare nel verbale anche tale evento, poiché anche l'impresa che partecipa passivamente ad un incontro anticoncorrenziale può essere ritenuta responsabile dell'infrazione, salvo che non dimostri di aver manifestato pubblicamente il proprio dissenso. Qualora sia necessario circolare internamente l'informazione o archivarla, è necessario menzionare sempre la fonte da cui proviene onde poter dimostrare che non vi è stato alcun scambio di informazioni con un concorrente;</li></ul></li><li>3. riportare l'accaduto all'Antitrust Compliance Officer che, ove necessario, adotterà ulteriori iniziative volte a garantire il pieno rispetto della normativa antitrust.</li></ol>
	Evitare di annunciare pubblicamente le strategie della Società, specie quando la relativa adozione avverrà a distanza di molto tempo dall'annuncio e quando la loro attuazione possa essere pregiudizievole per i clienti/consumatori (es: aumento dei prezzi).
	Laddove si intenda comunque annunciare pubblicamente le strategie della società, occorre: (i). utilizzare mezzi di informazione che non si rivolgono esclusivamente o prevalentemente ai soli operatori del settore (es. riviste specializzate, meeting dedicati, ecc.); (ii). rivolgersi preventivamente al management aziendale e/o all'Antitrust Compliance Officer affinché verifichino se e in che misura è possibile annunciare pubblicamente tali informazioni
	Nel caso in cui un concorrente annunci pubblicamente le sue future strategie, soprattutto se potenzialmente pregiudizievoli per i clienti/consumatori: <ul style="list-style-type: none"><li>- evitare di replicare con annunci analoghi o di confermare, in qualche modo, l'impressione che le imprese del settore stiano "dialogando" per mezzo di annunci pubblici al fine di coordinare le loro strategie;</li></ul>



- valutare con attenzione l'opportunità di redigere e diffondere internamente analisi che ipotizzano l'adozione di comportamenti analoghi a quelli prospettati dall'impresa concorrente;
- valutare con l'Antitrust Compliance Officer la possibilità di inviare ai concorrenti una comunicazione in cui si invitano gli stessi a non diffondere annunci simili;
- valutare con l'Antitrust Compliance Officer la possibilità di inviare ai concorrenti una comunicazione in cui si rende noto che la Società non terrà in considerazione tali annunci nella determinazione della sua futura strategia commerciale.

### *Focus: coordinamento nella partecipazione a gare pubbliche*

Gli accordi anticoncorrenziali aventi ad oggetto gare per l'assegnazione di appalti pubblici (bid rigging) sono considerati dalla prassi delle Autorità e dalla giurisprudenza nazionale ed europea come forme particolarmente gravi di infrazioni alle regole della concorrenza. Considerato che le imprese del gruppo MEK - POL S.r.l. partecipano costantemente a procedure ad evidenza pubblica, particolare attenzione deve essere rivolta alla prevenzione di ogni condotta potenzialmente anticoncorrenziale in questo settore.

Le condotte anticoncorrenziali nell'ambito delle gare pubbliche, oltre al rischio di sanzioni amministrative di notevole entità, possono dar luogo a due ulteriori profili di criticità:

- l'avvio di procedimento penale a carico delle persone fisiche per il reato di turbativa d'asta;
- il rischio dell'esclusione dalla partecipazione a future gare d'appalto pubblico per un determinato periodo predeterminato per legge. Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) prevede, infatti, tra i motivi di esclusione dalle gare pubbliche i "gravi illeciti professionali" che siano tali da mettere in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'impresa partecipante alla gara, tra cui possono anche rientrare intese restrittive della concorrenza poste in essere in occasione di gare pubbliche.

Nell'ambito delle gare pubbliche, devono inoltre essere valutate con particolare attenzione le partecipazioni in Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI).

L'RTI rappresenta una forma di cooperazione tra imprese compatibile con le norme antitrust fintantoché consenta ad imprese attive in fasi differenziate di una diversa filiera di poter presentare la propria offerta a gare alle quali non potrebbero partecipare singolarmente. Potrebbe presentare profili di incompatibilità con la normativa antitrust la costituzione di RTI "sovrabbondanti", cioè raggruppamenti realizzati tra imprese che producono il medesimo servizio e che sono ciascuna autonomamente in possesso dei requisiti tecnico-finanziari per partecipare alla gara.



La costituzione del RTI “sovrabbondante” non rientra nei divieti imposti dalle norme antitrust ex se, ma solo nella misura in cui essa risulti finalizzata a restringere la concorrenza<sup>17</sup>. In tal caso, in applicazione di apposite clausole inserite dalla stazione appaltante nel bando di gara, il RTI sovrabbondante sarà escluso dalla gara.

A tal proposito, l’Autorità ha chiarito<sup>5</sup> che l’esclusione di tali raggruppamenti dalla gara è legittima laddove la clausola della disciplina di gara:

- espliciti le ragioni della possibile esclusione in relazione al caso concreto (es. natura del servizio);
- preveda che l’esclusione del RTI non può essere automatica, dovendo la Stazione Appaltante dimostrare la sussistenza di rischi concreti ed attuali di collusione delle imprese partecipanti alla gara in raggruppamento;
- disponga che la valutazione della Stazione Appaltante, relativa alla sussistenza dei predetti rischi, tenga conto delle giustificazioni fornite dalle imprese.

Come in parte anticipato, occorre considerare che il settore della vigilanza privata presenta tuttavia alcune peculiarità che rendono a volte indispensabile il ricorso allo strumento del RTI, in quanto, con riferimento a gare pubbliche di rilevante importo, che accorpano l’affidamento di servizi di vigilanza su ambiti territoriali piuttosto estesi (ultra-provinciali, se non addirittura regionali), il singolo istituto di vigilanza privata, anche di grandi dimensioni, non dispone di licenze prefettizie idonee a coprire l’intero territorio oggetto dell’appalto pubblico, né ad esso può essere imposta l’assunzione di ingenti investimenti – necessari per la richiesta di estensione territoriale – in vista di utilità solo potenziali.

Cosicché, ad esempio, due istituti di vigilanza anche di grandi dimensioni, in possesso singolarmente dei requisiti economici (fatturato, generale o specifico) e tecnici (c.d. contratti di punta) per partecipare ad una determinata gara pubblica, potrebbero avere comunque necessità di riunirsi in raggruppamento per disporre di licenze prefettizie idonee a coprire l’intero territorio oggetto del servizio messo a gara. Inoltre, occorre che particolare attenzione venga data alle ipotesi di modificazione delle quote di esecuzione del RTI rispetto alle quote dichiarate al momento della domanda di partecipazione alla gara. Infatti tale strumento, di

---


<sup>5</sup> Cfr. AGCM, Comunicazione avente ad oggetto l’esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese “sovrabbondanti” dalle gare pubbliche 23/12/2014.



per sé legittimo, potrebbe essere sintomo di accordi ripartitori antecedenti la procedura di gara<sup>6</sup>.



Alla luce di quanto sopra, occorre porre particolare attenzione alle ipotesi in cui MEK - POL S.r.l. decida di partecipare ad una gara in forma di RTI, nonostante sia in possesso di licenza prefettizia in grado di consentirle di presentare offerta singolarmente. In tal caso, sarebbe necessario predisporre un documento con data certa che analizzi la modalità partecipativa e spieghi bene le ragioni economiche che hanno influito sulla relativa scelta, da sottoporre alla valutazione dell'ACO, che ne accerta la conformità alla disciplina antitrust.

Allo stesso modo, trattandosi di profilo parimenti sensibile, andranno valutate e giustificate eventuali accordi di collaborazione attraverso lo strumento del subappalto, che dovrà essere giustificato da esigenze organizzative e imprenditoriali e al quale non potrà invece ricorrersi per la compensazione di partite diverse e ulteriori rispetto a quella cui l'appalto principale si riferisce. Anche in proposito, in caso di dubbio, sarà opportuno stendere un documento avente data certa e sottoporlo alla valutazione dell'ACO.

	<b>Regole di comportamento in merito alla partecipazione a gare d'appello pubblico</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Non cooperare con i concorrenti in occasione di gare d'appalto con l'intento di anticipare informazioni sul comportamento delle società del Gruppo Civis o di un concorrente in sede di gara. Esempi: scambi di informazioni sui lotti ritenuti di interesse, sulle offerte considerate ragionevoli e sulle strategie di gara; commenti su aspetti economici e/o tecnici del capitolato di gara o sulla opportunità che la gara non abbia successo/vada deserta.</li><li>- Non cooperare con i concorrenti per concertare le rispettive strategie partecipative (es. spartizione dei lotti, boicottaggio della gara, offerte di appoggio etc.).</li></ul>

<sup>6</sup> Sul punto, si richiama la comunicazione delle risultanze istruttorie dell'AGCM nel procedimento istruttorio I-821/2018 - Gare per servizi di vigilanza privata "l'intesa si è realizzata attraverso la sistematica partecipazione in RTI risultati strumentali alla ripartizione del mercato e scollegati da motivazioni di efficienza nella fornitura del servizio. [...] L'insieme di tali condotte ha avuto l'obiettivo di sterilizzare la concorrenza reciproca tra le parti e di consentire alle stesse di mantenere le proprie posizioni nel mercato [...] La natura strumentale del ricorso a negozi giuridici di per sé leciti e previsti dalla disciplina in materia di contratti pubblici, quali i raggruppamenti di imprese e i subappalti, emerge con vigore dalle numerose evidenze che danno conto di come i criteri guida dell'impiego di detti strumenti siano stati il mantenimento delle posizioni pregresse e degli "equilibri" raggiunti."



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sottoporre al management aziendale e all'Antitrust Compliance Officer l'eventuale partecipazione alla gara nel caso in cui MEK - POL S.r.l. abbia tutti i requisiti per partecipare autonomamente alla gara, affinché verifichino che la finalità della partecipazione congiunta sia compatibile con la normativa antitrust. Sia nell'ambito della partecipazione a gare che in merito alla scelta di costituire un RTI, è necessario mantenere sempre traccia scritta e con data certa delle valutazioni economiche e tecniche adottate dalla società (in merito, ad esempio, alla scelta dei lotti o alla necessità di costituire un RTI).</li><li>- Per le gare in cui viene nominato un progettista esterno, è necessario che la competente funzione aziendale inserisca nel contratto d'opera professionale le seguenti clausole, la cui violazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste nel sistema disciplinare per i dipendenti MEK - POL S.r.l. e l'applicazione di adeguate sanzioni contrattuali a carico del progettista: a) obbligo di riservatezza circa le informazioni acquisite in funzione dello svolgimento dell'incarico; b) clausola di esclusività dell'opera professionale relativamente alla procedura di gara per cui MEK - POL S.r.l. ha conferito incarico.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Non coordinarsi con altre imprese nella presentazione delle offerte al fine di prolungare il contratto con il committente o ottenere la ripartizione pro quota del servizio attraverso:<ul style="list-style-type: none"><li>(a) il boicottaggio della gara Possono essere considerati indizio di tale strategia le seguenti circostanze: (i) nessuna offerta presentata alla gara; (ii) presentazione di un numero di offerte insufficiente per procedere all'assegnazione dell'appalto; (iii) presentazione di offerte con il medesimo importo (soprattutto quando in tali casi è previsto l'annullamento della gara o la ripartizione dell'appalto pro quota).</li><li>(b) la presentazione di offerte di comodo (o di cortesia o d'appoggio) Sono considerate offerte di comodo, quelle aventi un contenuto palesemente inaccettabile per la Stazione Appaltante (es. importi troppo elevati o superiori rispetto a quelli offerti in analoghe procedure), la cui presentazione risulti pertanto finalizzata solo a conferire un'apparente regolarità concorrenziale alla gara, celando l'innalzamento del prezzo di aggiudicazione. Possono essere considerati indizio di tale strategia una sequenza di gare aventi sempre la medesima impresa aggiudicataria; nonché la presentazione di offerte con importi più elevanti rispetto ai prezzi di listino.</li><li>(c) RTI o subappalti a fini esclusivamente anticoncorrenziali, laddove il ricorso a tali strumenti sia pertanto giustificato dal solo fine di favorire la spartizione del mercato o della singola commessa; oppure di escludere categorie di concorrenti (es. mPMI). Possono essere considerati indizi di tale strategia, ad esempio, i casi in cui l'impresa ritiri la sua offerta in corso di gara e, in un secondo momento, risulti</li></ul></li></ul>



beneficiaria di un subappalto relativo alla medesima gara; o ancora ipotesi in cui un'impresa pur operando nell'ambito territoriale della gara e avendo i requisiti necessari alla partecipazione, decida di non presentare offerta e risulti poi assegnataria di subappalto da parte dell'aggiudicatario.

### 5.1.3 Intese verticali

La disciplina antitrust vieta non soltanto le intese con cui le imprese concorrenti in uno stesso mercato limitano la loro concorrenza reciproca (intese orizzontali) ma anche quelle con cui le imprese che si trovano a stadi diversi della produzione o della distribuzione di un prodotto o di un servizio restringono la concorrenza fra una di esse ed i terzi.

Le intese verticali sono accordi o pratiche concordate conclusi tra due o più imprese che operano a un diverso livello della catena di produzione o distribuzione, aventi ad oggetto le condizioni di acquisto, vendita o rivendita di beni o servizi.

#### Esempi

Esempi di intese verticale sono gli accordi tra:

- produttori e commercianti all'ingrosso o al dettaglio
- distributori e rivenditori al dettaglio
- fornitori di materie prime e produttori

Aventi ad oggetto l'approvvigionamento esclusivo, il gemellaggio, il franchising, ecc.

Il diritto antitrust riserva alle intese verticali un trattamento più favorevole rispetto alle intese orizzontali, dal momento che, di norma, sono meno pregiudizievoli per la concorrenza e possono generare guadagni di efficienza. Laddove, invece, esse abbiano un effetto o un oggetto anticoncorrenziale e non ci sia un sufficiente bilanciamento in termini di vantaggi per i consumatori, le intese verticali rientrano nel divieto imposto dalle normative antitrust<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> I dubbi sulla riconducibilità delle intese verticali al novero delle condotte vietate dalla normativa antitrust sono stati fugati dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui le disposizioni del Trattato non giustificano la «[...] distinzione tra operatori concorrenti allo stesso stadio e operatori non concorrenti che agiscono in fasi diverse» (CGUE, causa C-42/1966). Per la Corte, la concorrenza di cui parlano le disposizioni del Trattato non è infatti solo quella che potrebbero farsi i contraenti dell'accordo, ma anche quella che si può svolgere fra uno di essi e i terzi.



## 5.1.4 Le esenzioni dal divieto di intese restrittive

Il divieto di intese restrittive, quale che ne sia la forma, incontra una serie di deroghe in ipotesi in cui la natura anticoncorrenziale dell'intesa risulti superata dai benefici che la stessa comporta sotto altri profili della concorrenza (ad es. benefici per il consumatore).

Le condizioni previste affinché un'intesa potenzialmente anticoncorrenziale sia ritenuta consentita sono le seguenti:

- (a) l'intesa deve realizzare incrementi di efficienza attraverso il miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti o la promozione del progresso tecnico o economico;
- (b) la restrizione al confronto competitivo deve essere indispensabile per tali finalità;
- (c) una congrua parte dell'utile derivante dall'intesa dev'essere destinata agli utilizzatori;
- (d) l'intesa non deve comportare la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Le esenzioni dal divieto di intese restrittive possono essere previste:

- a) per casi specifici (esenzioni individuali)
- b) per tipologie di intese (esenzioni per categoria).

In particolare, segnatamente alle esenzioni per categoria, la Commissione Europea ha definito, con appositi regolamenti, le condizioni alle quali categorie di accordi verticali e orizzontali possono essere esentati dall'applicazione del divieto di intese restrittive della concorrenza (c.d. *block exemption*).

Le condizioni richieste affinché operi un'esenzione per categoria, previste da tali regolamenti, solitamente riguardano:

- la quota di mercato complessivamente detenuta dalle imprese che partecipano all'accordo;
- l'assenza di restrizioni concorrenziali considerate particolarmente gravi (c.d. *hard core restriction*).

### **ESENZIONI PREVISTE PER LE INTESE VERTICALI**

Il Regolamento (UE) n. 330/2010, prevede esclusioni dal divieto di cui all'art. 101 del TFUE per le intese verticali tra fornitore ed acquirente a condizione che:

- la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30% del mercato rilevante su cui vende beni o servizi oggetto del contratto;
- la quota di mercato detenuta dall'acquirente non superi il 30% del mercato rilevante sul quale acquista beni o servizi oggetto del contratto.





In ogni caso, il beneficio dell'esenzione dal divieto viene meno nel caso in cui produca restrizioni della concorrenza particolarmente gravi in termini di danno al mercato (hard-core restriction), quali a titolo esemplificativo, quelle che riguardano:

- la facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita;
- il territorio o i clienti a cui l'acquirente può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto.

Non rientrano, peraltro, nell'esenzione in questione una serie di obbligazioni individuate dal Regolamento, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo:

- gli obblighi di non concorrenza, diretti o indiretti, con durata indeterminata o superiore a 5 anni;
- gli obblighi, diretti o indiretti, che impongano all'acquirente, una volta giunto a scadenza l'accordo, di non produrre, acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi.

### **ESENZIONI PREVISTE PER LE INTESI ORIZZONTALI**

Anche per le intese orizzontali sono previste esclusioni laddove la cooperazione tra le imprese possa determinare vantaggi economici sostanziali e rappresenti uno strumento per condividere il know-how, aumentare qualità e varietà di prodotti, lanciare le innovazioni sul mercato e ridurre i costi.

Tra le ipotesi di accordi orizzontali comunemente ammessi rientrano, a titolo esemplificativo e per quanto maggiormente di interesse per MEK - POL S.r.l.:

- accordi di ricerca e sviluppo, aventi ad oggetto un progetto di ricerca ed eventualmente di sfruttamento dei relativi risultati;
- accordi di produzione, con cui le imprese concordano di fornire in comune determinati beni/servizi;
- accordi di specializzazione, con cui le imprese decidono unilateralmente o reciprocamente di specializzarsi, cessando la produzione di un determinato bene per acquistarlo dal proprio partner;
- accordi di acquisto in comune, comunemente realizzati dal PMI per conseguire presso i propri fornitori, volumi e sconti simili a quelli ottenuti dai concorrenti di grandi dimensioni, attraverso un'impresa comune o la conclusione di un contratto;
- accordi di standardizzazione, con cui le imprese definiscono requisiti tecnici o qualitativi di prodotti o servizi, ovvero di processi o metodi di produzione attuali o futuri;
- accordi di commercializzazione, con cui le imprese cooperano relativamente ad una o più funzioni commerciali (es. vendita, distribuzione o promozione di servizi), legittimi fintantoché non si spingano a definire aspetti relativi alla distribuzione del prodotto o



del servizio. Tale forma di accordo è spesso alla base della costituzione di RTI per la partecipazione ad appalti pubblici.

### **ESENZIONI DI IMPORTANZA MINORE (“DE MINIMIS”)**

Il divieto di intese restrittive non opera nei confronti di intese che presentino, alternativamente, le seguenti caratteristiche:

- tra concorrenti con una quota di mercato inferiore al 10%;
- tra non concorrenti con una quota di mercato inferiore al 15%;
- tra imprese in mercati caratterizzati da reti di parallele di accordi analoghi con una quota di mercato del 5%.

## **5.2 Abuso di posizione dominante**

Nella dinamica di mercato, ben può un’impresa svilupparsi attraverso un percorso di crescita virtuoso ed assumere una posizione di preminenza rispetto agli altri concorrenti. Si considera in posizione dominante un’impresa avente un potere di mercato tale da essere in grado di operare indipendentemente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori finali e in grado di influenzare in maniera considerevole e decisa i principali parametri della concorrenza (es. prezzi, condizioni di vendita, ecc.).

Le norme antitrust vietano una serie di condotte che integrano uno sfruttamento abusivo della posizione dominante, a danno delle normali dinamiche concorrenziali.

### **La verifica della posizione dominante**

Prima di indagare sulla possibilità che la condotta di un’impresa rientri tra gli abusi oggetto di divieto, bisogna verificare che essa sia in posizione dominante sul mercato.

La verifica della posizione dominante dev’essere svolta caso per caso, ben potendo un’impresa essere dominante in taluni mercati e non esserlo in altri.

La prima operazione da condurre nella verifica della posizione dominante è la definizione del mercato rilevante, cioè il contesto di mercato in cui l’impresa opera. Tale verifica è condotta su due piani:

- (i) ambito merceologico, definendo il mercato dei beni e servizi considerati intercambiabili tra di loro per caratteristiche, prezzi e destinazione d’uso (cd. “mercato di prodotto”);
- (ii) ambito geografico, cioè definire l’area geografica in cui le condizioni della concorrenza sono omogenee in ragione delle caratteristiche e delle abitudini dei consumatori, dei costi di trasporto e della normativa applicabile.

Definito il mercato rilevante, la verifica della posizione dominante può prendere in considerazione la quota di mercato detenuta:



- se è inferiore al 30-40%, è poco probabile che questa sia ritenuta dominante in assenza di ulteriori elementi quali l'assenza di concorrenti con quote di mercato significative;
- se è compresa tra il 40% e il 50%, devono essere presi in considerazione ulteriori fattori quali, ad esempio, le barriere all'ingresso per i nuovi entranti, la capacità economico finanziaria dell'impresa, il livello di integrazione verticale della stessa, l'esistenza di economie di scala, la possibilità di accedere alle fonti di approvvigionamento e alle principali risorse, la fedeltà dei consumatori al relativo marchio, il potere negoziale dei clienti, ecc..
- se, infine, è superiore al 50%, vi è una presunzione di dominanza e spetta dunque alla stessa dimostrare di non essere in grado di esercitare un significativo potere sul mercato in cui opera.

A differenza del divieto di intese restrittive, le condotte aventi ad oggetto l'abuso di posizione dominante non richiedono necessariamente la cooperazione tra due o più imprese. Quando ciò accade, si suole parlare di dominanza collettiva, cioè dell'ipotesi in cui due o più imprese, pur tra loro indipendenti, risultino collegate da rapporti economici che le inducono a comportarsi sul mercato e ad essere percepite da concorrenti e clienti come un'unica impresa dominante. Non è rilevante, ai fini della dominanza collettiva, la forma giuridica adottata.

### **La posizione della Società**

Alla luce di quanto sopra esposto, e considerato che, in linea generale, la Società detiene una quota inferiore al 30-40% del mercato rilevante di riferimento, deve ritenersi poco probabile che questa sia ritenuta dominante, anche in ragione della presenza di concorrenti con quote di mercato significative.

Ciononostante, appare comunque necessario che il presente Programma tenga in considerazione anche la fattispecie dell'abuso di posizione dominante nell'ottica di escludere in ogni caso da parte della Società potenziali comportamenti lesivi della concorrenza anche sotto tale profilo.

Le norme antitrust<sup>8</sup> contengono un elenco di condotte vietate, arricchito, nel corso degli anni, dalla giurisprudenza e dalla prassi nazionale ed europea.

Tutte le fattispecie possono generalmente essere ricondotte a due categorie di comportamenti:

---

<sup>8</sup> Art. 102 TFUE e art. 3 della l. n. 287/1990



- (i) **abusi di sfruttamento**, cioè condotte poste in essere nei confronti delle controparti commerciali (es. clienti);
- (ii) **abusi escludenti**, cioè condotte poste in essere nei confronti dei concorrenti per estrometterli dal mercato di riferimento.

Tra le condotte alle quali occorre prestare particolarmente attenzione si segnalano le seguenti:


- pratiche discriminanti nei confronti di clienti o imprese estranee al gruppo a cui appartiene l'impresa dominante attraverso, ad esempio, una ingiustificata differenziazione di prezzo o di altre condizioni contrattuali non eque<sup>9</sup>;
- pratiche di pricing, come ad esempio l'adozione di prezzi predatori, cioè di prezzi inferiori al costo effettivamente sostenuto per offrire determinati beni o servizi. Si tratta di prezzi che, pur apprezzabili dai consumatori, determinano un danno alla concorrenza, ostacolando la permanenza o l'ingresso di altri operatori economici ugualmente efficienti;
- rapporti di esclusiva e/o fidelizzanti, come la previsione dell'obbligo posto in capo ad un cliente di approvvigionarsi esclusivamente presso l'impresa dominante; nonché l'imposizione di vincoli di esclusiva scaturenti dall'effetto di particolari politiche commerciali applicate dall'impresa dominante (cd. "esclusive di fatto") come, ad esempio, l'applicazione di sconti e/o compensi fidelizzanti;
- pratiche leganti, come ad esempio la previsione dell'obbligo del cliente di riferire all'impresa dominante eventuali offerte maggiormente vantaggiose ricevute da altri fornitori e di accettare tali offerte solo nel caso in cui l'impresa dominante decida di non offrire condizioni equivalenti (c.d. "Clausola Inglese"). Rientrano nelle pratiche leganti anche le "vendite abbinate", ipotesi che ricorre quando l'impresa dominante subordina la vendita di un prodotto (generalmente riferibile al mercato in cui è dominante) alla condizione che il cliente acquisti al contempo un altro prodotto (tipicamente di minor successo) appartenente ad un diverso mercato e vendibile separatamente;

---

<sup>9</sup> Il divieto di pratiche discriminanti non comporta che le imprese dominanti siano tenute ad applicare identiche condizioni a tutti i propri clienti. Prezzi inferiori rispetto al prezzo solitamente praticato possono dipendere, ad esempio, da minori costi di trasporto a fronte di ordini maggiori o dall'impegno del cliente si impegna ad effettuare nell'interesse della Società determinati servizi o attività promozionali.



- il “rifiuto ingiustificato” a contrarre opposto dall’impresa dominante che determini influisca sulle corrette dinamiche di mercato. Si tratta di rifiuti che rilevano in quanto fonte di alterazione o di ostacolo all’accesso ai mercati. Il caso tipico è il diniego opposto dall’impresa dominante che possieda o gestisca un’infrastruttura essenziale (cd. essential facility) o produca un input necessario per l’erogazione di determinati servizi.

	<b>Regole di comportamento</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- non applicare <b>prezzi eccessivi e irragionevoli</b> in relazione al valore economico del prodotto;</li><li>- non pattuire con i clienti <b>Obblighi di Esclusiva</b>;</li><li>- non applicare <b>prezzi (o sconti) inferiori ai costi incrementali</b> medi di lungo periodo;</li><li>- non imporre ai clienti l’<b>obbligo di riportare eventuali offerte migliorative</b> ricevute dalla concorrenza né il <b>divieto di accettarle</b> se MEK - POL S.r.l. si rende disponibile a pareggiare l’offerta;</li><li>- non subordinare la vendita di taluni servizi all’acquisto da parte del cliente anche di altri servizi vendibili separatamente e non erogare sconti a fronte dell’acquisto congiunto di tali prodotti;</li><li>- non operare <b>discriminazioni ingiustificate tra clienti</b>;</li><li>- <b>non rifiutarsi di fornire prodotti ai clienti</b> (attuali o potenziali) che ne facciano richiesta salvo il caso in cui il rifiuto sia giustificato da obiettivi interessi commerciali del Gruppo (es: il cliente non paga o non offre adeguate garanzie di pagamento o di rispettare i propri obblighi contrattuali).</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- verificare sempre che la concessione a determinati clienti di sconti o condizioni commerciali più favorevoli rispetto ad altri clienti sia giustificata da risparmi di costo o guadagni di efficienza e fondata su criteri oggettivi e trasparenti</li><li>- sottoporre le pratiche che potrebbero configurare abuso di posizione dominante all’esame dell’Antitrust Compliance Officer.</li></ul>

L’individuazione dei mercati in cui la Società potrebbe detenere una posizione dominante è operazione complicata, i cui risultati potrebbero variare a seconda del periodo di riferimento. La specifica individuazione dei mercati in cui la Società potrebbe rivestire una posizione potenzialmente rilevante è quindi e in ogni caso rimessa al management aziendale e/o all’ACO.

Anche nei casi in cui MEK - POL S.r.l. non abbia una posizione dominante, è ad ogni modo fatto divieto di abusare del proprio potere economico nei rapporti verticali con imprese clienti o fornitrici che versino in una situazione di dipendenza economica.



## 5.3 Operazioni di concentrazione

Oltre a svilupparsi accrescendo il “giro d'affari” dei propri prodotti o servizi, le imprese possono perseguire il medesimo risultato “concentrandosi” con altre imprese, ossia concludendo operazioni che generano una modifica stabile nel controllo di una o più delle imprese interessate o di parti delle stesse<sup>10</sup>.

Le operazioni di concentrazione che possono determinare effetti anticoncorrenziali sono<sup>11</sup>:

1. la fusione di imprese o parti di imprese precedentemente indipendenti;
2. l'acquisizione dell'insieme o di parti di una o più imprese;
3. la costituzione di un'impresa comune (o joint venture), a condizione che presenti il carattere di full-functionality (risorse proprie, titolarità di funzioni svolte in autonomia rispetto alle società fondatrici, management proprio e indipendente)<sup>12</sup>.

Tali operazioni sono oggetto di specifica attenzione da parte della normativa antitrust in ragione del loro potenziale rischio di ridurre in maniera sostanziale la concorrenza sul mercato di riferimento, accrescendo la capacità dell'impresa di aumentare i prezzi e praticare condizioni svantaggiose sul mercato.

Affinché si sia in presenza di un'operazione concentrativa, non rileva la circostanza che il controllo sia stato acquisito con un unico atto o con una pluralità di atti giuridici.

L'elemento che rileva è il risultato finale, cioè lo scopo economico finale dell'operazione, rispetto al quale possono assumere carattere unitario una pluralità di atti interindipendenti<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> L'art. 7 della L. n. 287/1990 contiene una nozione di controllo molto ampia, che ricomprende nell'ambito della disciplina antitrust, oltre i casi ex art. 2359 c.c., qualsiasi operazione che possa comportare una modifica duratura della struttura del mercato ovvero qualsiasi operazione attraverso cui un'impresa acquisisca il potere di influenzare in modo stabile il comportamento di un'altra impresa o di una sua parte

<sup>11</sup> Cfr. art. 5 della L. n. 287/1990 nonché Reg. (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese - (Regolamento comunitario sulle concentrazioni) in GUUE L 24/1 del 29/01/2004

<sup>12</sup> Le imprese comuni che presentano la caratteristica della full-functionality sono definite di natura concentrativa. Esse vanno distinte da quelle di natura cooperativa, prive di tale caratteristica e soggette alla disciplina sulle intese restrittive.

<sup>13</sup> Come osservato dalla Commissione Europea, l'inter-indipendenza può essere dimostrata da un vincolo condizionale frutto di una connessione giuridica o da un legame di reciproca condizionalità di fatto. Cfr., sul punto, Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in GUUE, C 95/1, 16 aprile 2008.



Su tali operazioni viene svolto un controllo preventivo in ragione di determinate soglie di fatturato, aggiornate annualmente tenendo conto dell'inflazione, il cui superamento determina l'onere di comunicare l'operazione, prima del suo perfezionamento, all'Autorità o alla Commissione Europea<sup>14</sup>.

La competenza dell'una o dell'altra istituzione dipende dal fatturato delle imprese coinvolte nell'operazione.

È competente l'AGCM per le operazioni che superino le seguenti soglie<sup>15</sup>:

- Euro 498.000.000 per il fatturato realizzato nel territorio italiano dall'insieme delle imprese interessate; e
- Euro 30.000.000 per il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate.

È competente, invece, la Commissione Europea laddove:

- Euro 5.000.000.000 per il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate;
- Euro 250.000.000 per il fatturato totale realizzato singolarmente nell'UE da almeno due delle imprese interessate, salvo che ciascuna di esse realizzi più di due terzi del fatturato totale nell'UE all'interno di un unico e medesimo Paese dell'UE<sup>16</sup>.

In caso di inottemperanza all'obbligo di notifica preventiva delle operazioni di concentrazione, le imprese incorrono in un duplice rischio:

- sanzionatorio, in quanto la Commissione e l'AGCM possono irrogare ammende;
- di business, poiché qualora all'esito della valutazione finale la concentrazione dovesse sollevare criticità tali da essere vietata, sia la Commissione che l'AGCM possono imporre il ripristino allo status quo ante o qualsiasi altra misura per ripristinare la situazione di effettiva concorrenza.

<b>Regole di comportamento</b>
--------------------------------

<sup>14</sup> Cfr. art. 16 della L. n. 287/1990.

<sup>15</sup> L'ultimo aggiornamento è del 12 marzo 2018. Le soglie sono aggiornate annualmente tenendo conto anche dell'inflazione

<sup>16</sup> Cfr. art. 1 Reg. (CE) n. 139/2004.



- sottoporre all'attenzione del management aziendale e/o dell'Antitrust Compliance Officer qualsiasi operazione potenzialmente idonea a rappresentare operazione di concentrazione;
- avvisare per tempo, nella fase di negoziazione dell'operazione, la funzione deputata alla compilazione del formulario di notifica (nazionale o europea) dell'operazione;
- nel caso in cui l'Autorità ordini la sospensione dell'operazione, attendere il provvedimento finale di conclusione dell'istruttoria.





## 6. Poteri dell'Autorità di concorrenza

In via generale, alla Commissione Europea e all'AGCM sono riconosciuti ampi poteri;

- di indagine;
- di diffida;
- di sanzione.

Come meglio si vedrà nel proseguo, la Direttiva ECN+, recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 185/2021, ha determinato:

- una modifica dei poteri di indagine riconosciuti all'Autorità, in un'ottica di maggiore efficacia, introducendo, ad esempio, la possibilità di effettuare accertamenti ispettivi a sorpresa presso le abitazioni private dei dirigenti, degli amministratori e di altri membri del personale delle imprese e delle associazioni (art. 7);
- un aumento del grado di deterrenza delle sanzioni antitrust (art. 15), anche nei confronti delle associazioni di categoria.

### 6.1 Poteri di indagine

All'AGCM è riconosciuto il potere di indagine<sup>17</sup>:

- sull'esistenza di infrazioni alle norme antitrust (intese restrittive e abuso di posizione dominante);
- sull'esistenza di impedimenti, restrizioni o alterazioni della concorrenza, desumibili dall'evoluzione degli scambi, dal comportamento dei prezzi o da altre circostanze.

Il procedimento per l'accertamento delle predette infrazioni è scandito da una sequenza procedimentale articolata nelle seguenti fasi:

- **preistruttoria**, nella quale l'Autorità valuta l'opportunità di aprire un'istruttoria formale. Tale fase si sostanzia di una serie di adempimenti formali volti a verificare i presupposti per l'attivazione dell'istruttoria. In tale ambito, le prove ammissibili comprendono i documenti, le dichiarazioni orali, i messaggi elettronici, le registrazioni e tutti gli altri

---

<sup>17</sup> Art. 12 della L. n. 287/1990



documenti contenenti informazioni, indipendentemente dalla loro forma e dal supporto sul quale le informazioni sono conservate;

- **istruttoria in senso stretto**, nella quale l'Autorità svolge le indagini e gli accertamenti, che si conclude con la **comunicazione delle risultanze istruttorie**;
- **contraddittorio sulle risultanze istruttorie**;
- **provvedimento finale** di diffida e irrogazione della sanzione o di archiviazione del procedimento, previa comunicazione alla Commissione Europea.

Nel corso dell'istruttoria in senso stretto, l'Autorità può<sup>18</sup>:

- **accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto** delle imprese e associazioni di imprese. Se sussistono motivi ragionevoli di sospettare che libri o altri documenti connessi all'azienda e all'oggetto dell'ispezione, che possono essere pertinenti per provare un'infrazione, siano conservati in locali, terreni e mezzi di trasporto diversi (ad es. l'abitazione di dirigenti, amministratori e altri membri del personale delle imprese o associazioni di imprese interessate) l'Autorità può disporre ispezioni in tali locali, terreni e mezzi di trasporto, previa autorizzazione con decreto motivato emesso dal Procuratore della Repubblica, avvalendosi del personale della Guardia di finanza<sup>19</sup>;
- **controllare i libri e qualsiasi altro documento connesso all'azienda**, su qualsiasi forma di supporto, e accedere a tutte le informazioni accessibili all'entità oggetto dell'accertamento ispettivo;
- **fare o acquisire**, sotto qualsiasi forma, **copie o estratti dei suddetti libri o documenti** e, se lo ritengono opportuno, continuare dette ricerche di informazioni e la selezione di copie o estratti nei locali dell'Autorità o in altri locali da essa designati;
- **apporre sigilli a tutti i locali, libri e documenti aziendali** per la durata dell'accertamento ispettivo e nella misura necessaria al suo espletamento;

---

<sup>18</sup> Art. 14, comma 2-quater della L. n. 287/1990, così come inserito dall'art. 1, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 185/2021 che, nel recepimento della Direttiva ECN+, ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi da 2-bis a 2-octies

<sup>19</sup> Art. 14, comma 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies della L. n. 287/1990, così come inserito dal precitato art. 1, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 185/2021 in sede di recepimento della Direttiva ECN+. La norma prevede che il decreto è notificato all'Autorità entro 10 giorni dall'emissione. Contro il decreto di diniego, l'Autorità può proporre opposizione, entro dieci giorni dalla notificazione, con atto presentato alla segreteria del procuratore della Repubblica che ha emesso il decreto. L'atto di opposizione è trasmesso, unitamente al decreto di diniego, al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'articolo 368 c.p.p.



- **chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese spiegazioni sui fatti o documenti relativi all'oggetto e allo scopo dell'accertamento ispettivo e verbalizzarne le risposte**

Rientra nel novero delle attività ispettive anche lo scambio di informazioni tra autorità di concorrenza, ivi incluso lo scambio tra Commissione, AGCM e altre autorità di concorrenza dell'Unione Europea di prove e informazioni concernenti possibili violazioni del diritto della concorrenza europeo.

L'AGCM è abilitata a esercitare i poteri di indagine anche in nome e per conto delle autorità di concorrenza degli altri Stati membri che ne fanno richiesta, per accertare eventuali inottemperanze, da parte di imprese o associazioni di imprese, a richieste di informazioni, accertamenti ispettivi, convocazioni in audizione, diffide, misure cautelari e decisioni con impegni adottate dall'autorità richiedente. In tal caso, i funzionari dell'autorità richiedente possono unirsi ai funzionari dell'AGCM e, sotto il loro controllo, assistere all'ispezione o all'audizione e parteciparvi attivamente.

I Destinatari del Programma sono tenuti a collaborare con l'Autorità, tenendo conto che **non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione** l'opposizione di:

- (a) vincoli di riservatezza o di competenza imposti da disposizioni aziendali;
- (b) esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali e/o amministrative;
- (c) esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvi i casi in cui le Autorità riconoscano tali esigenze.

L'Autorità può irrogare<sup>20</sup>:

- (a) **penalità di mora alle imprese e associazioni di imprese**, il cui importo può giungere fino al 5% del fatturato medio giornaliero realizzato durante l'esercizio sociale precedente, per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella richiesta o nel provvedimento, al fine di costringerle:
  - a fornire informazioni complete ed esatte in risposta ad una richiesta di informazioni;

---

<sup>20</sup> Art. 14, commi da 5 a 8 della L. n. 287/1990, così come innovati dall'art. 1, comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 185/2021 in sede di recepimento della Direttiva ECN+.



- a presentarsi all'audizione convocata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo;
- a sottoporsi ad ispezioni.

**(b) sanzioni amministrative pecuniarie** da 150 euro a 25.823 euro le persone fisiche che, dolosamente o per colpa:

- ostacolano l'accertamento ispettivo;
- in risposta ad una richiesta di informazioni, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito, salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono far emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato;
- non si presentano all'audizione convocata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.

**(c) penalità di mora da 150 euro a 500 euro alle persone fisiche** per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella richiesta o nel provvedimento, al fine di costringerle a:

- fornire informazioni complete ed esatte in risposta a una richiesta di informazioni,
- presentarsi all'audizione convocata dall'Autorità;
- sottoporsi all'ispezione disposta dall'Autorità.

**(d) adottare misure cautelari** nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile<sup>21</sup>. Tali misure sono proporzionate e applicabili fino all'adozione della decisione finale oppure per un periodo di tempo specificato che può, se necessario e opportuno, essere prorogato.

Quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, l'Autorità può infliggere:

- a) sanzioni amministrative pecuniarie** fino al 3% del fatturato totale;
- b) penalità di mora** il cui importo può giungere fino al 5% del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione.

---

<sup>21</sup> Art. 14-bis della L. n. 187/1990, così come innovato dall'art. 1, comma 4, lettere a) e b) in sede di recepimento della Direttiva ECN+.





In ogni caso, sono previste alcune **limitazioni ai poteri di indagine** della Commissione e dell'AGCM, tra cui:

- **divieto di auto-incriminazione**

l'impresa è tenuta a fornire alla Commissione o all'AGCM tutte le informazioni da queste ritenute utili per comprendere i fatti oggetto dell'istruttoria e, quindi, anche documenti che possono servire a provare un comportamento anticoncorrenziale. Tuttavia, la Commissione e l'AGCM non possono obbligare il presunto trasgressore ad ammettere l'esistenza della trasgressione, testimoniando contro se stesso;

- **legal privilege** (segretezza professionale della corrispondenza cliente-avvocato)<sup>40</sup> In base alla prassi comunitaria la Commissione non può richiedere la produzione di corrispondenza ed altri documenti dei consulenti legali esterni indirizzati all'impresa. Il legal privilege è generalmente riconosciuto solo per:

- o documenti o corrispondenza scritta tra un legale indipendente (ossia non vincolato da rapporti di lavoro con la società), sempre che trattino materie attinenti all'oggetto dell'istruttoria eventualmente avviata dalle autorità di concorrenza;
- o documenti interni della società che riportano il contenuto delle comunicazioni o dei documenti dei legali esterni.

	<b>Regole di comportamento</b>
	<p>In caso di ispezione o richiesta di informazioni da parte dell'AGCM o della Commissione, è opportuno:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>assicurare la presenza del responsabile della funzione interessata dall'ispezione, dell'Antitrust Compliance Officer</b> ed eventualmente di un legale esterno, durante l'intero accertamento;</li><li>• <b>verificare l'oggetto e lo scopo dell'accertamento</b> che dovrà risultare dal documento che i funzionari incaricati sono tenuti ad esibire all'inizio dell'accertamento stesso (le imprese hanno il diritto di impedire ispezioni relative a istruttorie che non siano state loro notificate);</li><li>• <b>vigilare la rispondenza tra l'oggetto e lo scopo dell'accertamento</b> ed i singoli atti di accertamento, in ogni stadio dell'accertamento;</li><li>• <b>consentire l'accesso a tutta la documentazione legittimamente richiesta</b> dai funzionari incaricati, nonché l'effettuazione di copie cartacee e/o digitali;</li><li>• <b>verificare che i funzionari incaricati redigano e appongono la firma ad un verbale dell'accertamento</b>, che enumeri ed identifichi, con la massima precisione, tutti i documenti di cui essi abbiano effettuato copia;</li><li>• <b>rispondere in maniera precisa, completa e veritiera.</b></li></ul>
	<p>A fronte della richiesta di informazioni e/o documenti formulata dalla Commissione Europea o dall'AGCM:</p>



- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• non opporre all'autorità un rifiuto ingiustificato;</li><li>• non presentare informazioni o documenti non veritieri;</li><li>• non sottrarsi presentarsi all'audizione convocata dall'Autorità;</li><li>• non sottrarsi all'ispezione disposta dall'Autorità.</li></ul> |
|--|---|

### 6.1.1 La comunicazione delle intese

Le imprese possono comunicare all'Autorità le intese intercorse.

Se l'Autorità non avvia l'istruttoria di cui al precedente paragrafo entro centoventi giorni dalla comunicazione non può più procedere a detta istruttoria, fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere.

### 6.1.2 Deroghe all'ordinaria procedura di infrazione: gli impegni

Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria.

Gli impegni non possono consistere in una mera promessa di tenere conforme alla legge, ma devono essere idonei a far sì che l'impresa:

- (a) desista dalla condotta che le viene contestata;
- (b) agisca in modo da non replicare comportamenti distorsivi nel mercato o settore in cui opera;
- (c) rimedi agli effetti anticoncorrenziali che le sono imputati.

L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni e previa consultazione degli operatori del mercato, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per le imprese<sup>22</sup>.

La giurisprudenza amministrativa, nell'affermare la necessità di rispettare il Considerando n. 13 del Reg. 2003/1/CE sconsiglia, comunque, all'Autorità l'accettazione degli impegni, quando la stessa intenda irrogare una sanzione pecuniaria, cioè nei casi di intese che, al momento dell'adozione della decisione sugli impegni, appaiono di rilevante gravità (violazioni *hard core*), rispetto alle quali la accettazione priverebbe la sanzione della propria efficacia

---

<sup>22</sup> Art. 14-ter della L. n. 287/1990, così come innovata dall'art. 1, comma 5, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 185/2021 in sede di recepimento della Direttiva ECN+



deterrente<sup>23</sup>. In ogni caso, la valutazione preliminare di “gravità” dell’abuso costituisce esclusivamente un limite di opportunità rispetto ad una decisione che, comunque, è rimessa alla discrezionalità dell’Autorità, anche alla luce della “*individuazione delle proprie priorità di intervento*”.

Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento senza accertare l’infrazione.

Il monitoraggio sull’attuazione di ali impegni è esercitato dall’Autorità avvalendosi dei poteri istruttori descritti nel paragrafo precedente<sup>24</sup>.

In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori, l’Autorità può irrogare:

- (a) una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio precedente;
- (b) una penalità di mora il cui importo può giungere fino al 5% del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l’esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione

L’Autorità può d’ufficio riaprire il procedimento se:

- (a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
- (b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
- (c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.

## 6.2 Poteri di diffida

Se, a seguito dell’istruttoria, ravvisa un’infrazione alle norme *antitrust*, l’Autorità fissa alle imprese e associazioni di imprese interessate il termine per l’eliminazione dell’infrazione stessa ovvero, se l’infrazione è già cessata, ne vieta la reiterazione<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Cfr, TAR Lazio, sez. I, 23/04/2009, nn. 281 e 244 rese nel caso A391 – Servizi di soccorso autostradale; nonché TAR Lazio – Roma, sez. I, 04/12/2008 n. 124577 e 12470 sul caso I649 – Produttori pannelli truciolari.

<sup>24</sup> Cfr. art. 14-ter, comma 2, ultimo periodo, così come introdotto dall’art. 1, comma 5, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 185/2021 in sede di recepimento della Direttiva ECN+

<sup>25</sup>



Nell'esercizio dei poteri di diffida, l'Autorità può imporre l'adozione di qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato all'infrazione commessa e necessario a far cessare effettivamente l'infrazione stessa.

Al momento di scegliere fra due rimedi ugualmente efficaci, l'Autorità opta per il rimedio meno oneroso per l'impresa, in linea con il principio di proporzionalità.


In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità applica:

- la **sanzione amministrativa pecuniaria**
  - o **fino al dieci per cento del fatturato;**
  - o ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione, di **importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata** con un limite massimo del 10% del fatturato

determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato.

Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la **sospensione dell'attività d'impresa** fino a trenta giorni.

- la **penalità di mora** il cui importo può giungere fino al 5 per cento del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione.

	<b>Regole di comportamento</b>
	Nel caso in cui l'Autorità imponga l'adozione di rimedi comportamentali o strutturali all'esito dell'accertamento di un'infrazione alle norme antitrust, la Società, mediante le competenti funzioni aziendali e sotto la supervisione dell'ACO, dovrà prontamente darvi esecuzione.

## 6.3 Poteri sanzionatori

All'Autorità è attribuito, inoltre, il potere di disporre l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a partire dal 10% del fatturato realizzato in ciascuna impresa o associazione di imprese nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

L'inasprimento delle sanzioni è una delle innovazioni più rilevanti della Direttiva ECN+, giacché il 10% del fatturato, da limite massimo della sanzione, costituisce ora l'importo minimo della sanzione applicabile dall'Autorità.

### **L'irrogazione di sanzioni nei confronti delle associazioni di imprese**





Nel regime anteriore al recepimento della Direttiva ECN+, il calcolo delle sanzioni irrogabili alle associazioni di imprese era basato sul valore complessivo dei contributi associativi versati dai membri.

Con il recepimento della Direttiva ECN+, anche il regime sanzionatorio per tali associazioni è stato inasprito.

È previsto che se l'infrazione commessa da un'associazione di imprese riguarda le attività dei suoi membri, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% della somma dei fatturati totali a livello mondiale realizzati nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida di ciascun membro operante sul mercato interessato dall'infrazione commessa dall'associazione.

La responsabilità finanziaria di ciascuna impresa riguardo al pagamento della sanzione non può superare il 10% del fatturato da essa realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

Quando a un'associazione di imprese è irrogata una sanzione risulti non solvibile:

- l'associazione è tenuta a richiedere ai propri membri contributi a concorrenza dell'importo della sanzione;
- se tali contributi non sono stati versati integralmente all'associazione di imprese entro il termine fissato dall'Autorità, l'Autorità può esigere il pagamento della sanzione direttamente da qualsivoglia impresa i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali dell'associazione quando quest'ultima ha assunto la decisione che ha costituito l'infrazione;
- se necessario per garantire il pagamento integrale della sanzione, dopo aver richiesto il pagamento a dette imprese, l'Autorità può anche esigere il pagamento dell'importo della sanzione ancora dovuto da qualsivoglia membro dell'associazione che operava sul mercato nel quale si è verificata l'infrazione.

Il pagamento non può essere richiesto alle imprese che dimostrano:

- (a) di non aver attuato la decisione dell'associazione che ha costituito l'infrazione;
- (b) che non erano a conoscenza della sua esistenza, o
- (c) che si sono attivamente dissociate da essa prima dell'inizio dell'indagine.



## 6.1 – Il calcolo delle sanzioni

La sanzione è determinata tenendo conto della gravità e della durata dell'infrazione, sulla base di criteri predeterminati<sup>26</sup>.

In calcolo per la determinazione di tali importi avviene in due fasi:

### 1. **determinazione dell'importo base**, calcolato in base a:

- a. **gravità**: 0 - 30 % del valore delle vendite dei beni/servizi in questione realizzate dall'impresa nella zona geografica interessata. Nei casi più gravi (fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e limitazione della produzione) è previsto un aumento supplementare compreso tra il 15 e il 25 % del valore delle vendite al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte a tali tipologie di infrazioni;
- b. **durata dell'infrazione**: l'importo calcolato in base al criterio sub (a) è moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all'infrazione.

### 2. **applicazione di circostanze**

- a. **aggravanti**<sup>27</sup>, quali:
  - i. l'aver assunto il ruolo d'istigatore o di capofila nel cartello;
  - ii. la recidiva;
  - iii. l'ostruzionismo durante lo svolgimento dell'istruttoria, ecc.
- b. **attenuanti**
  - i. la prova di aver posto fine immediatamente alle attività illecite;
  - ii. la prova di aver commesso l'infrazione per negligenza;
  - iii. l'aver avuto un ruolo marginale o il non applicazione di fatto degli accordi o delle pratiche illecite<sup>28</sup>;
  - iv. collaborazione efficace (al di fuori del programma di leniency, cfr. infra);

---

<sup>26</sup> Quale conseguenza di una politica più severa nei confronti dei comportamenti anticoncorrenziali, l'importo delle sanzioni si è progressivamente innalzato. Le modalità di calcolo delle sanzioni sono oggetto di una Comunicazione della Commissione recante "Orientamenti per il calcolo delle ammende"; nonché di un apposito provvedimento dell'AGCM (provvedimento n. 25152, del 22 ottobre 2014, recante "Linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative

<sup>27</sup> Viene applicato, inoltre, un aumento specifico in caso di imprese che abbiano un fatturato particolarmente importante o quando l'importo degli utili illeciti sia particolarmente elevato, al fine di garantire un effetto sufficientemente dissuasivo delle ammende.

<sup>28</sup> Non applicabile in caso di cartelli.



- v. comportamento anticoncorrenziale autorizzato o incoraggiato dalle autorità pubbliche o dalla legge.

In aggiunta ai suesposti criteri, l'AGCM ha previsto la possibilità di ottenere una riduzione della sanzione fino al 15% per effetto dell'adozione e dell'effettiva attuazione di un programma di compliance antitrust in linea con le *best practice* europee e nazionali<sup>29</sup>.

### *6.1.1. Il calcolo delle sanzioni per illeciti compiuti nell'ambito di gare d'appalto pubbliche*

L'AGCM prevede un apposito sistema di calcolo delle sanzioni in illeciti compiuti nell'ambito di gare di appalto pubbliche.

Tale sistema prevede che il valore delle vendite (su cui calcolare l'importo base in funzione della gravità) sia pari agli importi oggetto di aggiudicazione o posti a base d'asta in caso di assenza di aggiudicazione, senza necessità di introdurre aggiustamenti per la durata dell'infrazione.

## 6.2 I Leniency Programs

Alle imprese che forniscono informazioni utili a consentire di individuare e sanzionare cartelli di prezzo e altre gravi intese anticoncorrenziali può essere accordata l'immunità o la significativa riduzione delle sanzioni.

Le condizioni per ottenere tali benefici sono indicate in apposite comunicazioni (c.d. **Leniency Notice**) che prevedono l'immunità totale dall'ammenda per l'impresa che per prima fornisca informazioni o prove sufficienti per procedere ad un'ispezione o constatare un'infrazione.

In particolare, all'impresa è richiesto di:

- (i) assicurare alla Commissione (o all'AGCM, a seconda dell'autorità a cui si forniscono le informazioni) una collaborazione completa e continuativa;
- (ii) cessare di partecipare all'infrazione, senza informarne gli altri partecipanti all'intesa;

---

<sup>29</sup> Cfr. AGCM, "Linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative", par. 23.



- (iii) non aver costretto altre imprese a partecipare al cartello (solo in caso di richiesta alla Commissione).

Per le imprese che non soddisfano i requisiti per ottenere l'immunità, ma forniscono alla Commissione o all'AGCM un effettivo contributo alla constatazione dell'infrazione è prevista una riduzione fino al 50% dell'importo dell'ammenda, a seconda del momento in cui l'impresa ha fornito l'effettivo contributo all'accertamento dell'infrazione.

In ogni caso, il programma di leniency non può sottrarre il trasgressore ad eventuali azioni civili di risarcimento dei danni.

### **AMNESTY PLUS**

Le Linee Guida dell'Autorità hanno introdotto anche l'istituto dell'**Amnesty plus**.

In base a tale previsione, un'impresa coinvolta in un procedimento istruttorio dell'AGCM potrà beneficiare di una riduzione fino al 50% della sanzione applicabile per l'infrazione oggetto di tale procedimento nel caso in cui essa fornisca informazioni ritenute decisive per l'accertamento di una infrazione diversa da quella oggetto dell'accertamento.

In particolare, l'impresa in questione potrà ottenere:

- (a) una riduzione della sanzione nel procedimento in corso,
- (b) l'immunità dalla sanzione per l'infrazione rivelata per mezzo del programma di leniency.



## 7. ALTRE CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA COMMISSIONE DI ILLECITI ANTITRUST

### 7.1. Azioni di Private Enforcement

Sebbene nell'ordinamento italiano e in quello europeo non siano previste sanzioni penali, occorre rilevare che tali condotte possono rilevare sul piano civilistico.

In primo luogo, gli accordi contrari alle norme antitrust (i.e. le intese restrittive):

**(iv) sono nulli e**, quindi, **inefficaci**;

**(v) possono dar luogo**, in ragione dei loro effetti, **al diritto al risarcimento** di danni sia da parte di clienti, concorrenti, consumatori o associazioni di consumatori che hanno subito gli effetti derivanti dalla condotta illecita; sia da parte del contraente di un accordo anticoncorrenziale ritenuto non responsabile della violazione.

Sebbene nell'ordinamento italiano e in quello europeo non siano previste sanzioni penali, occorre rilevare che tali condotte possono rilevare sul piano civilistico.

In primo luogo, gli accordi contrari alle norme antitrust (i.e. le intese restrittive):

L'accertamento della nullità degli accordi così come del diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione delle norme di concorrenza spetta alle giurisdizioni degli Stati membri - e non alla Commissione o all'AGCM.

In Italia le azioni di nullità e risarcimento del danno (c.d. azioni di private enforcement), ricadono nella giurisdizione del Tribunale Ordinario, "sezione specializzata in materia d'impresa".

#### Esempi

L'accertamento da parte dell'AGCM dell'illecito antitrust non ha effetto vincolante per il giudice civile, ma costituisce "prova privilegiata" anche nel caso in cui la decisione non sia divenuta definitiva.



Ciò comporta i seguenti effetti:

- a) **presunzione quasi assoluta in relazione all'esistenza della violazione**: difficilmente il giudice civile accoglierà prove contrarie a quanto affermato al riguardo dall'AGCM;
- b) **presunzione relativa in merito al nesso causale tra la condotta illecita ed il danno lamentato dall'attore**: l'impresa convenuta può comunque offrire la prova di fatti indipendenti dalla condotta contestata autonomamente idonei a provocare (anche solo in parte) il danno e, dunque, idonei ad interrompere il nesso causale tra la condotta e il danno;
- c) **vincolo in merito alla determinazione del danno**, soprattutto quando la decisione dell'AGCM abbia affermato che le condotte sanzionate hanno esplicito i propri effetti sul mercato. Sebbene gravi sull'attore l'onere di provare l'esistenza del danno risarcibile e la quantificazione dell'entità, in caso di impossibilità o di alta difficoltà a provarne l'ammontare, il giudice può procedere alla liquidazione in via equitativa<sup>30</sup>.

## 7.2 Impatto sull'immagine e la reputazione della Società

L'accertata violazione delle norme antitrust comporta, in ragione dell'aumentata percezione della gravità delle infrazioni alle regole di concorrenza, un impatto negativo sull'immagine e la reputazione, con conseguenze anche sulla percepita affidabilità dell'impresa quale futura parte contraente.

Giova segnalare, ad esempio, che l'erogazione di provvedimenti sanzionatori AGCM può essere valutata quale **indice di inaffidabilità dell'impresa e condurre alla sua esclusione dalle gare d'appalto** ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023.

---

<sup>30</sup> Cass. Civ., n. 11904/2014 e Cass. Civ. 2305/2007 già cit.



## 8. PROCEDURE

### PROCEDURA I: Flussi informativi

Il presente Programma prevede flussi informativi da e verso l'ACO., al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi descritti nel precedente paragrafo, consentendo una conoscenza e gestione tempestiva dei rischi.

I flussi informativi possono essere di due tipi:

- *ad hoc*, quando hanno ad oggetto notizie, informazioni o eventi da comunicare prontamente;
- *periodici*, quando hanno ad oggetto il riepilogo dell'attività svolta.

Tanto i flussi verso l'ACO, quanto quelli provenienti da quest'ultimo, devono presentare le seguenti caratteristiche:

1. devono essere idonei a rappresentare l'informazione comunicata (**capacità segnaletica**), non potendo essere ridondanti, imprecisi o male articolati;
2. devono riportare informazioni veritiere e corrette (**attendibilità**);
3. devono riportare informazioni attuali rispetto al periodo di osservazione (**attualità**).

Tutti i flussi informativi possono pervenire, alternativamente:

1. **in forma telematica**, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica dell'ACO (comunicato dall'azienda con mezzi sufficientemente divulgativi, quali circolari interne ovvero mediante affissione nelle bacheche aziendali);
2. **in forma cartacea**, con consegna all'ACO in occasione delle ispezioni che lo stesso tiene presso l'azienda (se compatibile con le tempistiche/scadenze previste per la trasmissione del relativo flusso informativo). In tal caso l'ACO rilascia copia controfirmata come prova dell'avvenuta consegna.

#### I. Flussi informativi verso l'ACO

La trasmissione dei flussi informativi verso l'ACO è un preciso dovere che grava su ciascuna funzione aziendale coinvolta nel Programma di Compliance Antitrust. L'omessa trasmissione di flussi informativi – periodico o ad hoc – sarà segnalato dall'ACO agli organi di amministrazione e controllo in sede di relazione semestrale.



## I.1 Flussi informativi ad hoc

### I.1.A. Flussi informativi *specifici*

Sono riportate di seguito le informazioni che dovranno essere preventivamente comunicate all'ACO da parte del funzionario incaricato:

1. stipula di accordi orizzontali
2. scambio di informazioni con i concorrenti;
3. ricezione di informazioni commerciali sensibili afferenti i concorrenti;
4. annunci pubblici aventi ad oggetto le strategie aziendali;
5. annunci pubblici dei concorrenti relativi a future strategie commerciali;
6. riunioni di associazioni di categoria;
7. accordi aventi ad oggetto clausole di non concorrenza o esclusiva;
8. partecipazione a una procedura ad evidenza pubblica in RTI o altra forma di associazione di imprese;
9. adozione di strategie in mercati in cui la Società è anche solo potenzialmente in posizione dominante;
10. operazioni di concentrazione;
11. ispezioni da parte dell'autorità.

Tali informazioni dovranno essere comunicate all'ACO tramite il **MODELLO 1 “Flussi Informativi Specifici”**.

### I.1.B Flussi informativi generici

Dovranno, inoltre, essere comunicate all'ACO tutte le notizie ed informazioni che, non rientranti nell'elenco su riportato, rilevino ai fini:

- (a) della prevenzione delle condotte potenzialmente contrarie alla normativa *antitrust*;
- (b) dell'adeguatezza dell'aggiornamento del presente programma

Tutti i Destinatari del Programma, quindi, devono comunicare all'ACO, senza indugio, qualunque altra informazione non riconducibile al perimetro dei flussi informativi specifici e che possa assumere importanza circa la prevenzione del rischio *antitrust* o l'attuazione ed implementazione del presente Programma.

A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere oggetto di tali flussi:

- l'adozione di delibere che possano portare a modifiche nella funzionalità e articolazione del Programma (ad esempio modifiche nella struttura organizzativa o negli assetti della governance societarie;





- notizie occasionali provenienti dalla struttura o dagli organi sociali, in relazione alle quali è opportuna un' informativa immediata nei confronti dell'ACO.

Tali informazioni dovranno essere comunicate all'ACO tramite il **MODELLO 3 “Flussi Informativi Generici”**.

### *1.2 Flussi informativi periodici*

Il responsabile di ciascuna funzione aziendale ricompresa tra quelle potenzialmente a rischio *antitrust*, al fine di favorire i flussi informativi di natura periodica e continuativa con l'ACO, dovrà redigere un **report semestrale** di carattere riassuntivo di quanto segnalato o emerso in materia *antitrust* nel corso del semestre di riferimento.

Il report dovrà essere trasmesso tramite il **MODELLO 2 “REPORT SEMESTRALE”** entro il 15 luglio e il 15 gennaio di ogni anno.

## 2. Flussi informativi dall'ACO

### *2.1 Flussi ad hoc*

L'ACO **riscontra i flussi informativi specifici** (trasmessi tramite Modello 1) e i flussi informativi generici (trasmessi tramite Modello 3), attraverso un parere/autorizzazione che espone puntualmente le valutazioni di compatibilità con la normativa *antitrust* della notizia, informazione o evento comunicato.

L'ACO può, altresì, richiedere ulteriori informazioni o la trasmissione di documentazione ritenuta necessaria a fornire il predetto riscontro.

### *2.2 Flussi periodici*

L'ACO è tenuto a svolgere una **relazione semestrale** dell'attività svolta, dando evidenza dei flussi informativi ricevuti, dei relativi riscontri, nonché di ogni altra informazione utile alla verifica dell'attualità, efficacia ed efficienza del Programma e all'individuazione di eventuali misure di implementazione ed aggiornamento.



## PROCEDURA 2: Segnalazioni

Tutti i Destinatari e i Terzi hanno l'obbligo di segnalare ogni condotta che si presenti anche solo potenzialmente contraria alla normativa *antitrust* o al presente Programma.

La segnalazione è effettuata tramite l'apposito form (**MODELLO 4 "SEGNALAZIONI"**) e potrà essere resa anche in forma anonima, purché sia adeguatamente documentata o resa con dovizia di particolari.

Tutte le segnalazioni devono pervenire (alternativamente):

- **in forma telematica**, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica dell'ACO (comunicato dall'azienda con mezzi sufficientemente divulgativi, quali circolari interne ovvero mediante affissione nelle bacheche aziendali).

Al fine di tutelare la riservatezza del segnalante, l'indirizzo di posta elettronica dell'ACO poggia su un dominio esterno rispetto a quello aziendale; inoltre, la segnalazione potrà essere trasmessa attraverso un indirizzo mail all'uopo creato e non recante dati che consentano l'identificazione del segnalante;

- **in forma cartacea**, depositando la segnalazione nella cassetta delle lettere presente presso le sedi della società in luogo prossimo alla bacheca o comunque in luogo facilmente accessibile (la collocazione della cassetta è indicata da ciascuna sede con mezzi sufficientemente divulgativi, quali circolari interne ovvero mediante affissione nelle bacheche aziendali).

La chiave delle cassette delle lettere viene conservata all'interno di una busta sigillata, controfirmata dall'ACO ed a disposizione esclusiva dell'ACO stesso;

- **in forma orale**, con colloquio personale con l'ACO in occasione delle ispezioni che lo stesso tiene presso l'azienda, ovvero tramite richiesta di appuntamento.

Ove richiesto dal segnalante, l'ACO ha l'obbligo di garantirne l'anonimato per preservarlo da eventuali condotte ritorsive nei suoi confronti.

Tali modalità dovranno essere adottate fintantoché la Società non completerà l'introduzione di una procedura unica di whistleblowing, mediante l'attivazione di una piattaforma che presenti i requisiti tecnici e le garanzie previste dalle *best practices* di riferimento.



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA  
E DEL MERCATO



Inoltre, dal 27 febbraio 2023 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, seguendo le *best practice* della Commissione Europea e di numerose Autorità nazionali di concorrenza, ha introdotto una propria piattaforma di Whistleblowing sul sito <https://www.agcm.it/servizi/whistleblowing>.

Le persone in possesso di informazioni riservate su violazioni della concorrenza potranno dunque interfacciarsi con gli uffici istruttori senza dover rivelare la propria identità.

La piattaforma, infatti, attraverso un sistema criptato, garantisce al segnalante che voglia rimanere anonimo la possibilità di instaurare un filo diretto con l'Autorità inviando informazioni in merito a una condotta anticoncorrenziale, alle circostanze che l'hanno prodotta e alle persone coinvolte.



## **PROCEDURA 3: Rapporti ACO – management/organi della Società**

L'ACO può richiedere la **convocazione del Consiglio di Amministrazione** della Società, qualora:

- sia necessario aggiornare il presente Programma in anticipo rispetto al periodico aggiornamento annuale;
- si siano verificate criticità legate all'effettiva attuazione del presente Programma;
- il presente programma non abbia funzionato.

Per quanto concerne il rapporto tra l'Organismo di Vigilanza di cui al MOG231 e l'ACO si rimanda alla procedura 1 del citato MOG231 (gestione dei rapporti con l'ODV).

Per tutto quanto qui non previsto o disciplinato in relazione all'ACO, si rimanda allo Statuto dell'Antitrust Compliance Officer.



## PROCEDURA 4: Contrasto alle condotte antitrust

Coerentemente con quanto previsto nel sistema disciplinare di cui al MOG 231, all'uopo integrato con le fattispecie che rilevano secondo il presente programma, l'ACO, una volta appresa la notizia di commissione di un illecito *antitrust* (tramite flussi informativi o segnalazioni, nonché d'ufficio):

1. **ne vaglia la non manifesta infondatezza**, svolgendo gli opportuni accertamenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza, nonché in materia di diritto del lavoro e sindacale e con i principi di tutela dei diritti della persona;
2. accertata la non manifesta infondatezza della notizia, l'ACO **segnala per iscritto la violazione:**
  - **all'Organismo di Vigilanza ex art. 6 d.lgs. n. 231;**
  - **alle competenti funzioni aziendali**, che provvederanno a sanzionare il comportamento censurato ai sensi della normativa vigente, dei regolamenti e del CCNL.

L'ACO, anche coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza, vigila sulla regolare e puntuale irrogazione delle sanzioni disciplinari previste in capo ai trasgressori.

La regolamentazione del sistema disciplinare è rimessa al MOG 231.



## PROCEDURA 5: Flussi informativi rafforzati

Come anticipato in premessa, la confluenza nella medesima società (i) delle attività legate all'erogazione dei servizi di vigilanza armata e non armata e (ii) delle attività di agenzia d'affari con licenza ex art. 115 T.U.L.P.S., sono compatibili, in astratto, con le norme antitrust.

L'AGCM riconosce a tale confluenza (c.d. modalità "network"), **un carattere di ordinarietà rispetto a tutti i principali operatori di vigilanza armata**, i quali "ai fini di disporre di un'operatività su tutto il territorio nazionale e di partecipare alle procedure di gara indette da grandi clienti privati per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata da svolgere in aree geografiche molto ampie [...] dispongono di una propria agenzia d'affari che, una volta ottenuta la commessa, procede a sub-affidare il servizio ad altri operatori di vigilanza nelle aree geografiche in cui il gruppo di cui l'agenzia di affari fa parte non dispone di licenza prefettizia e/o operatività" (provv. 27846/2019 (C12241), Sicuritalia/Gruppo IVRI).

MEK - POL S.r.l., interpretando la compliance antitrust non solo come rispetto delle norme cogenti, ma anche come obiettivo cruciale e come valore del proprio operare sul mercato, **ritiene di promuovere un maggiore standard di prevenzione del rischio antitrust**, mediante la predisposizione della presente Procedura che configura **flussi informativi rafforzati** rispetto alla partecipazione a gare indette da soggetti pubblici e privati.

L'obiettivo della presente procedura è quello di prevenire il rischio che il contatto, per il tramite dell'agenzia di affari, tra concorrenti nel mercato di riferimento delle singole attività/prestazioni (ad es. vigilanza privata, trasporto valori, contazione e dei servizi fiduciari) produca effetti restrittivi della concorrenza.

### **OGGETTO DEI FLUSSI INFORMATIVI RAFFORZATI**

Ciascuna funzione aziendale è tenuta ad informare preventivamente e tempestivamente l'ACO

- 1. della scelta di partecipare ad una gara indetta da soggetti pubblici e privati, con l'intenzione di sub-affidare la commessa aggiudicanda ad altro competitor, individuato mediante la propria agenzia di affari, specificando:**
  - le ragioni per cui si ritiene necessaria tale strategia (ad es. requisiti di gara, ragioni tecnico-organizzative);
  - i criteri di individuazione dei competitors e la loro connessione rispetto ai requisiti richiesti dalla disciplina di gara;
  - le informazioni sull'attività della Società cui avranno accesso i competitors individuati rispetto all'esecuzione della commessa, motivando l'eventuale intenzione di condividere le informazioni inerenti il comportamento della Società sul mercato (ad es. sulla determinazione dei prezzi).
- 2. ricevuto il parere positivo dell'ACO, dell'aggiudicazione o meno della commessa e del conseguente perfezionamento dei sub affidamenti;**



3. con periodicità trimestrale, delle **informazioni scambiate con il sub affidatario in relazione al comportamento sul mercato dei servizi eseguiti**, specificando, in caso di informazioni che attengano al comportamento della Società sul mercato (ad es. sulla determinazione dei prezzi).

L'ACO riscontra ciascuna motivazione con nota motivata e, laddove ravvisi profili di incompatibilità con le norme antitrust, ne informa prontamente la funzione aziendale, comunicando le eventuali misure da adottare per scongiurare il rischio di condotte anticoncorrenziali.

La funzione aziendale dovrà riscontrare, entro il termine di 10 giorni, la nota dell'ACO, indicando le misure adottate. Ove l'ACO non sollevi ulteriori rilievi entro il termine di 5 giorni, la valutazione di compatibilità con le norme *antitrust* di quanto comunicato può ritenersi presunta.

In caso di criticità non superabili, in caso di mancata conferma dell'adozione delle misure suggerite o in caso di condotte già commesse (ad es. informazioni già scambiate), l'ACO informa prontamente:

- gli organi di amministrazione e controllo della Società;
- l'Organismo di Vigilanza della Società;

affinché ciascuno nelle rispettive competenze, attivino i pertinenti poteri di amministrazione e controllo sulla base delle indicazioni fornite dall'ACO; nonché irrogino le sanzioni previste dal Sistema disciplinare del MOG231, in caso di condotte già commesse in violazione delle norme antitrust.

Nei casi più gravi, l'ACO può richiedere la **convocazione urgente del Consiglio di Amministrazione.**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mek Pol in data 31.3.2023**

